SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 9 agosto 2010 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gruosso Vincenzo, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale. *(10A09588)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Morozyuk Svitlana, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e Provincia. *(10A09589)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Mariova Martchovska, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e Provincia. *(10A09590)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Snieg Emilia, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. *(10A09591)* . *Pag.* 4

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», in Campobello di Mazara. *(10A09601)* *Pag.* 5

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG. 26 settembre 2007, 26 maggio 2008 e 9 settembre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, denominato «Sportello di conciliazione». *(10A09602)* . . . . *Pag.* 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, quarta e quinta tranche. *(10A09586)*. . . . . *Pag.* 7

DECRETO 22 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, ottava e nona tranche. *(10A09587)* . . . . *Pag.* 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Made Italy» dedicato alla Federacciai, nel centenario dell'inaugurazione del primo stabilimento siderurgico italiano a ciclo continuo completo a Bagnoli, nel valore di euro 3,30. *(10A09756)* . . . *Pag.* 11

DECRETO 7 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo del Plautus Festival di Sarsina, in occasione della 50ª edizione del Festival e del 10° anniversario della scomparsa del latinista Ettore Paratore, nel valore di euro 0,65. *(10A09759)* *Pag.* 12

DECRETO 8 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo dell'Anno Giubilare Celestiniano, nel valore di euro 0,60. *(10A09757)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 8 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo della Scuola Enologica di Conegliano, nel valore di euro 0,60. *(10A09761)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 16 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo commemorativo di Michelangelo Merisi detto «Il Caravaggio», nel IV centenario della morte, nel valore di euro 0,60. *(10A09758)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 16 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo commemorativo di Joe Petrosino, nel 150° anniversario della nascita, nel valore di euro 0,85. *(10A09760)*. . . . . *Pag.* 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fiat Group Automobiles SpA. (Decreto n. 53045). *(10A09595)* *Pag.* 17

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Finbieticola Casei Gerola S.r.l. (Decreto n. 53047). *(10A09596)* *Pag.* 18

Ministero della salute

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Milagros Roxana Castillo Gomez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A09597)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in chirurgia generale. *(10A09598)*. . . . . *Pag.* 20

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Christian Petter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A09599)*. . . . . *Pag.* 21

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Georg Johann Kehrer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(10A09600)* . . . . *Pag.* 21
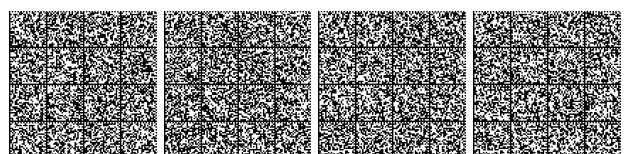
DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopes Leena Elvis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09731)* *Pag.* 22

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09732)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jollyamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09734)* . . . . *Pag.* 24

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 20 luglio 2010.

Trasferimento della sede principale dell'«Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica» di Roma. *(10A09609)*. *Pag.* 25

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 22 luglio 2010.

Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». *(10A09605)* . . . . *Pag.* 26

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Pesca di Leonforte» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(10A09592)* . . . . *Pag.* 26

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(10A09593)* . . . . *Pag.* 32

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(10A09594)* . . . . *Pag.* 39

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(10A09640)* . . . . *Pag.* 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 15 luglio 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del testo unico. (Deliberazione n. 156/10/CSP). *(10A09610)*. . . . . . *Pag.* 55

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente i criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 399/10/CONS). *(10A09606)* . . . . *Pag.* 56

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 9 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova. *(10A09604)* *Pag.* 57

DETERMINAZIONE 21 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma. *(10A09603)* . . . . *Pag.* 58

Università «Kore» di Enna

DECRETO 16 luglio 2010.

Modificazione allo Statuto. *(10A09607)*. . . . . . . *Pag.* 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone – Programmi di assistenza. (Avviso n. 5 /2010). *(10A09762)* . . . . *Pag.* 60

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 luglio 2010 *(10A09854)* . . . . *Pag.* 85

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 agosto 2010 *(10A09855)*. . . . . *Pag.* 85

Ministero dello sviluppo economico

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Ocert Srl, in Torino. *(10A09608)* . . . . *Pag.* 86

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch Aus Bayern» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. *(10A09730)* . *Pag.* 86

Agenzia del territorio

Integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni comuni delle province di Bari, Cosenza e Caltanissetta. *(10A09611)* . . . . *Pag.* 86

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Proroga dei termini del procedimento per l'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, avviato con la delibera n. 63/09/CONS. *(10A09733)*. . . . . *Pag.* 86

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

Ministero dell'economia e delle finanze

Trentesimo elenco concernente l'avviso di adozione da parte di comuni vari di settecento regolamenti disciplinanti tributi propri *(10A09280)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gruosso Vincenzo, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Gruosso Vincenzo, cittadino italiano nato a Bella (Potenza) il 27 giugno 1952, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: francese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 giugno 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto il sig. Gruosso ha documentato la durata e la forma dell'esperienza professionale, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gruosso Vincenzo, cittadino italiano, nato a Bella (Potenza) il 27 giugno 1952, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: francese e italiano senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto l'interessato ha documentato la durata e la forma dell'esperienza professionale, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Capo del dipartimento: CITTADINO

10A09588

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Morozyuk Svitlana, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e Provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Morozyuk Svitlana, cittadina ucraina, nata a Pivche il 28 luglio 1962, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Ucraina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e ucraino;

Preso atto che, secondo quanto attestato dall'Ambasciata d'Italia a Kiev in data 13 aprile 2010 risulta che, in base all'ordinamento ucraino in materia, il titolo posseduto dall'interessata è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di guida turistica in Ucraina;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 aprile 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una prova attitudinale orale, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Morozyuk Svitlana, cittadina ucraina, nata a Pivche il 28 luglio 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: russo e ucraino.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Morozyuk un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Morozyuk Svitlana, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Morozyuk risulta essere un «professionista» già qualificato in Ucraina e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e ucraino, le materie oggetto della prova attitudinale orale, per la quale è richiesto l'uso corretto della lingua italiana, sono le seguenti:

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

10A09589

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Mariova Martchovska, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e Provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Anna Mariova Martchovska, cittadina bulgara nata a Vratsa il 17 novembre 1972 - diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Svidetelstvo za profesionalna kvalificazia», conseguito dopo la conclusione di un corso di qualifica professionale con specializzazione «guida turistica», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue bulgaro, italiano e francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 aprile 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 24 oppure, di una prova orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anna Mariova Martchovska, cittadina bulgara, nata a Vratsa il 17 novembre 1972, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue bulgaro, italiano e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di ventiquattro mesi oppure di una prova orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Anna Mariova Martchovska un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi — tirocinio di adattamento oppure prova orale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Anna Mariova Martchovska, nata a Vratsa il 17 novembre 1972, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: bulgaro, italiano e francese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione: lingua italiana, è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.
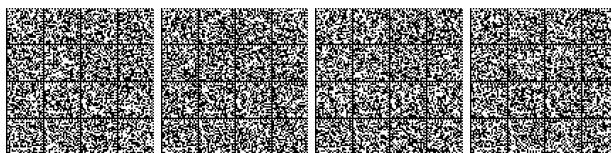
In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

10A09590

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Snieg Emilia, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Snieg Emilia, cittadina polacca nata a Osniszczewo il 30 luglio 1982, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale «pilota wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, italiano, francese e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 giugno 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla stessa riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa italiana;

Sentiti i rappresentanti di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Snieg Emilia, cittadina polacca, nata a Osniszczewo il 30 luglio 1982, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco, italiano, francese e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Siciliana rilascerà alla sig.ra Snieg un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La misura compensativa consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Snieg Emilia, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Snieg Emilia risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: polacco, italiano, francese e inglese le materie oggetto della misura compensativa, per la quale è richiesto l'uso corretto della lingua italiana, sono le seguenti:

1) principali località turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia;

2) il territorio della Sicilia; cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonché sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa;

3) storia della Sicilia;

4) principali siti archeologici della Sicilia;

5) le più importanti località turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonché i siti meta del turismo religioso;

6) principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo;
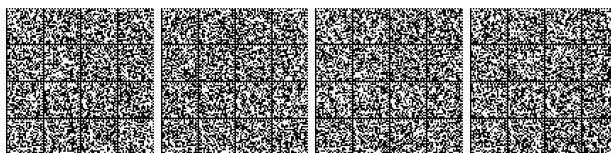
7) legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale;

8) adeguamenti alle nuove normative aeroportuali.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei. Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Regione Siciliana una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

10A09591

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», in Campobello di Mazara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 26 marzo 2010 prot m. dg DAG 2 aprile 2010, n. 49282.E, 26 marzo 2010 prot m. dg DAG 8 aprile 2010, n. 50461.E e 6 luglio 2010 prot. m. dg DAG 6 luglio 2010, n. 92824.E con le quali il dott. Gabriele Giuseppe, nato a Campobello di Mazara (Trapani) l'8 novembre 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», con sede legale in Campobello di Mazara (Trapani), via Garibaldi n. 99, codice fiscale e partita IVA 02384080814, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», con sede legale in Campobello di Mazara (Trapani), via Garibaldi n. 99, codice fiscale e partita IVA 02384080814, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 94 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09601
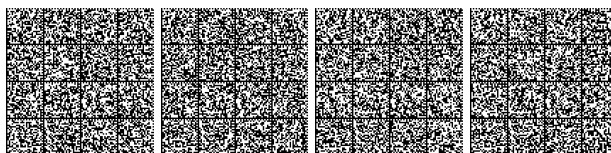
PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG. 26 settembre 2007, 26 maggio 2008 e 9 settembre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, denominato «Sportello di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 26 settembre 2007, 26 maggio 2008 e 9 settembre 2009 d'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana n. 10, codice fiscale n. 80004310464 e partita IVA 00427080460, denominato «Sportello di conciliazione»;

Viste le istanze 20 aprile 2010 prot m. dg DAG 28 aprile 2010, n. 60485.E, 17 giugno 2010 prot m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 92093.E e 5 luglio 2010 prot m. dg DAG 6 luglio 2010, n. 92821.E con le quali il dott. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana n. 10, codice fiscale n. 80004310464 e partita IVA 00427080460, ha chiesto l'inserimento di ulteriori quattro nominativi nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Angelini Claudia, nata a Lucca il 1° ottobre 1968;

avv. Bisà Simona, nata a Livorno il 28 giugno 1967;

dott. Lucchesi Antonio, nato a Barga (Lucca) il 13 giugno 1965;

dott. Salerno Vincenzo, nato a Roma il 21 luglio 1960;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 26 settembre 2007, 26 maggio 2008 e 9 settembre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana n. 10, codice fiscale n. 80004310464 e partita IVA 00427080460, denominato «Sportello di conciliazione».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 4 unità: (in via non esclusiva) dott. Angelini Claudia, nata a Lucca il 1° ottobre 1968, avv. Bisà Simona, nata a Livorno il 28 giugno 1967, dott. Lucchesi Antonio, nato a Barga (Lucca) il 13 giugno 1965 e dott. Salerno Vincenzo, nato a Roma il 21 luglio 1960.

Resta ferma l'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09602
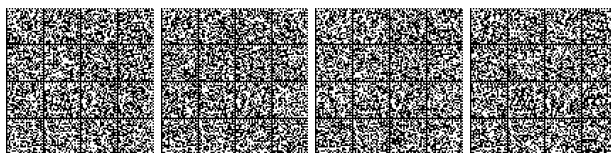
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.955 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione dell'ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione dell'ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010.
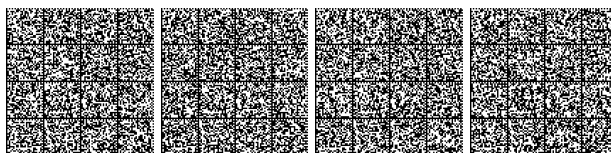
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010;

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 21 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A09586
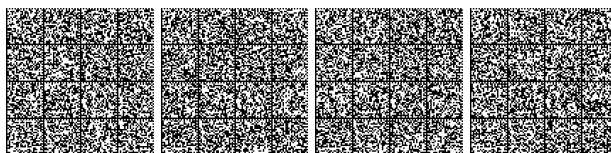
DECRETO 22 luglio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo e 24 maggio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, di cui al decreto del 22 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 gennaio 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 gennaio 2010.
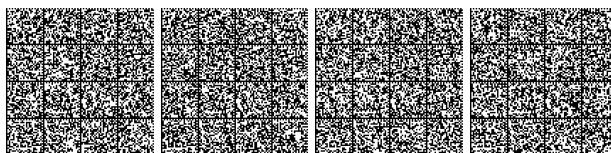
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 gennaio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'ottava tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 22 gennaio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A09587
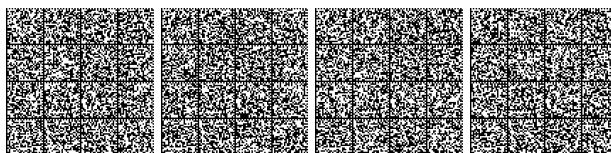
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Made Italy» dedicato alla Federacciai, nel centenario dell'inaugurazione del primo stabilimento siderurgico italiano a ciclo continuo completo a Bagnoli, nel valore di euro 3,30.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di Regolamentazione del settore postale 19 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Tenuto conto della necessità di apportare un «errata corrige» al menzionato decreto interministeriale 22 dicembre 2009;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo dedicato alla Federacciai, nel centenario dell'inaugurazione del primo stabilimento siderurgico italiano a ciclo continuo completo a Bagnoli;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 marzo 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 27160 del 13 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Made in Italy» dedicato alla Federacciai, nel centenario dell'inaugurazione del primo stabilimentto siderurgico italiano a ciclo continuo completo a Bagnoli, nel valore di € 3,30.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in litografia e serigrafia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: due, uno offset e uno serigrafico; caratteristiche particolari: l'utilizzo di un inchiostro speciale consente al francobollo di essere attratto dai magneti; tiratura: un milione e mezzo di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 82,50».
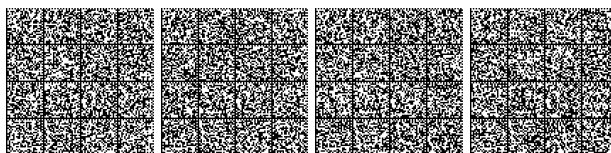
La vignetta riproduce il logo della Federacciai con l'omonima scritta che si staglia in alto su un fondo grigio; in basso in un gioco di geometrie e chiaroscuri sembra materializzarsi un blocco d'acciaio. Completano il francobollo la leggenda «MADE IN ITALY», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 3,30».

Art. 2.

Nelle premesse al decreto interministeriale 22 dicembre 2009, le parole «l'art. 213» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 212».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A09756

DECRETO 7 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo del Plautus Festival di Sarsina, in occasione della 50ª edizione del Festival e del 10° anniversario della scomparsa del latinista Ettore Paratore, nel valore di euro 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 maggio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 31211 del 7 giugno 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo del Plautus Festival di Sarsina (Forlì-Cesena), in occasione della 50ª edizione del Festival e del 10° anniversario della scomparsa del latinista Ettore Paratore, nel valore di € 0,65.
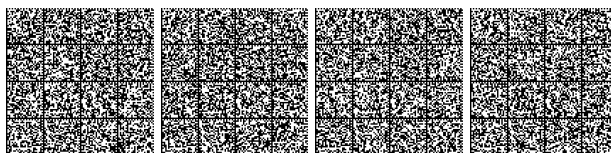
Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; for-

mato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: cinque; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 16,25».

La vignetta riproduce a destra, su campo bordeaux, il logo del Plautus Festival di Sarsina rappresentato da un'antica maschera teatrale e, a sinistra, è raffigurato il ritratto del latinista Ettore Paratore posto in primo piano sul mosaico pavimentale policromo denominato «Trionfo di Dioniso» databile agli inizi del III sec. d.C. e custodito all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Sarsina. Completano il francobollo le leggende «50ª EDIZIONE PLAUTUS FESTIVAL DI SARSINA» e «ETTORE PARATORE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,65».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A09759

DECRETO 8 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo dell'Anno Giubilare Celestiniano, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, che modifica il decreto di cui sopra, aggiungendo all'art. 1, comma 1, le parole: «*z)* francobolli celebrativi dell'Anno Giubilare Celestiniano»;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 giugno 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 32985 del 16 giugno 2010;
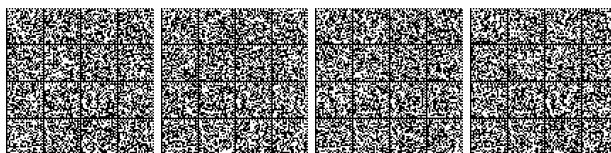
Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo dell'Anno Giubilare Celestiniano, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ ×13; colori: quadricromia; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

Vignetta: su un fondino raffigurante un particolare del portale della Cattedrale di San Panfilo di Sulmona spicca a destra una statua che riproduce l'effigie di Celestino V, conservata nella Chiesa di San Pietro Celestino ad Isernia, affiancata ad un ritratto di Papa Benedetto XVI. Completano il francobollo la leggenda «ANNO GIUBILARE CELESTINIANO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A09757

DECRETO 8 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo della Scuola Enologica di Conegliano, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 maggio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 32981 del 16 giugno 2010;
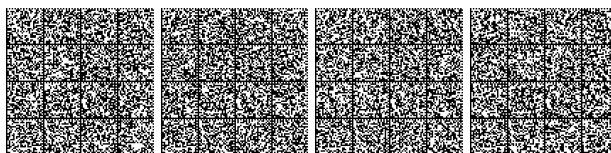
Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo della Scuola Enologica di Conegliano (Treviso), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura uno scorcio della sede storica della Scuola Enologica di Conegliano, fondata nel 1876 e intitolata a Giovanni Battista Cerletti, su cui si evidenziano, in primo piano a sinistra, grappoli d'uva e tralci di vite stilizzati. Completano il francobollo la leggenda «SCUOLA ENOLOGICA DI CONEGLIANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A09761

DECRETO 16 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo commemorativo di Michelangelo Merisi detto «Il Caravaggio», nel IV centenario della morte, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 29629 del 27 maggio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo commemorativo di Michelangelo Merisi detto «Il Caravaggio», nel IV centenario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 13 × 13¼; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta riproduce il dipinto ad olio su tela «Davide con la testa di Golia» realizzato dal Caravaggio tra il 1609 e 1610 ed esposto nella Galleria Borghese di Roma. Completano il francobollo le leggende «DAVIDE CON LA TESTA DI GOLIA» e «CARAVAGGIO», le date «1571-1610», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A09758

DECRETO 16 luglio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo commemorativo di Joe Petrosino, nel 150° anniversario della nascita, nel valore di euro 0,85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 27507 del 14 maggio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo commemorativo di Joe Petrosino, nel 150° anniversario della nascita, nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: cinque; bozzettista: Rita Fantini; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 42,50».

La vignetta raffigura, a sinistra, un ritratto di Joe Petrosino e, sullo sfondo, il ponte di Brooklyn e la Statua della Libertà, a contestualizzare la città di New York, dove Joe Petrosino viveva ed esercitava la propria attività di poliziotto. Completano il francobollo la leggenda «JOE PETROSINO», le date «1860-1909», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A09760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fiat Group Automobiles SpA. (Decreto n. 53045).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 24 febbraio 2010, relativo alla società Fiat Group Automobiles SpA, unità di G.B. Vico di Pomigliano D'arco (Napoli), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore rispettivamente di 36 unità lavorative dello stabilimento di G.B. Vico di Pomigliano D'arco (Napoli);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 febbraio 2010, in favore di un numero massimo di 36 unità lavorative della società Fiat Group Automobiles SpA, dipendenti presso lo stabilimento di G.B. Vico di Pomigliano D'arco (Napoli).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
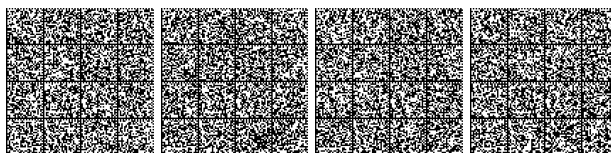
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società Fiat Group Automobiles SpA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 401.760,00 (quattrocentounomilasettecentosessanta/00).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 401.760,00 (quattrocentounomilasettecentosessanta/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09595

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Finbieticola Casei Gerola S.r.l. (Decreto n. 53047).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Lombardia (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 gennaio 2010, relativo alla società Finbieticola Casei Gerola S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la regione Lombardia (15 febbraio 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Finbieticola Casei Gerola S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Finbieticola Casei Gerola S.r.l., in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Voghera (Padova), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 35 unità lavorative, della società Finbieticola Casei Gerola S.r.l., dipendenti presso la sede di Voghera (Padova), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 614.493,60 (seicentoquattordicimilaquattrocentonovantatre/60).

Matricola INPS: 5707511611.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 614.493,60 (seicentoquattordicimilaquattrocentonovantatre/60), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09596

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Milagros Roxana Castillo Gomez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 30 ottobre 2006, con la quale la sig.ra Milagros Roxana Castillo Gomez, nata a Lima (Perù) il 20 agosto 1976, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Grado de Bachiller en Odontologia», rilasciato in data 12 giugno 1998 dalla «Universidad Nacional Federico Villareal» di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 1° dicembre 2004 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Milagros Roxana Castillo Gomez è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Grado de Bachiller en Odontologia», rilasciato in data 12 giugno 1998 dalla «Universidad Nacional Federico Villareal» di Lima (Perù) alla sig.ra Milagros Roxana Castillo Gomez, nata a Lima (Perù) il 20 agosto 1976, cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Milagros Roxana Castillo Gomez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09597
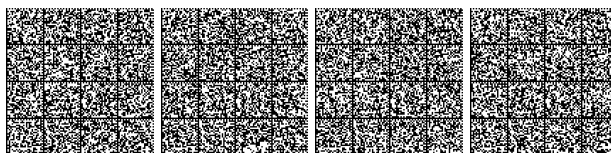
DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat nato a Dorohoi - Botosani (Romania) il giorno 1° maggio 1966, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 11 ottobre 1991 con il n. 201 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 16 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «medic specialist in specialitatea chirurgie generală» rilasciato in data 17 settembre 2009 con il n. 2633 dal Ministerul Sănătății – Romania, al fine di avvalersi in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 11 ottobre 1991 con il n. 201 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi - Romania, al sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat, nato a Dorohoi - Botosani (Romania) il giorno 1° maggio 1966, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «medic specialist in specialitatea chirurgie generală» rilasciato dal Ministerul Sănătății - Romania, in data 17 settembre 2009 con il n. 2633 al sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat, nato a Dorohoi - Botosani (Romania) il giorno 1° maggio 1966, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia generale.

Art. 4.

Il sig. Lucian Constantin-Cristian Bulat, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia generale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09598

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Christian Petter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christian Petter nato a Zams (Austria) il giorno 14 marzo 1975, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato in data 27 gennaio 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 27 gennaio 2010 al sig. Christian Petter, nato a Zams (Austria) il giorno 14 marzo 1975, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Christian Petter già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09599

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Georg Johann Kehrer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Georg Johann Kehrer, nato a Brunico (Bolzano - Italia) il giorno 15 aprile 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin» rilasciato in data 27 gennaio 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 27 gennaio 2010 al sig. Georg Johann Kehrer, nato a Brunico (Bolzano - Italia) il giorno 15 aprile 1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

Il sig. Georg Johann Kehrer già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09600

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopes Leena Elvis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lopes Leena Elvis ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India con il nominativo di Leena J. D'Mello, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Considerato che la richiedente ha conseguito il predetto titolo con il nome di Leena J D'Mello;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1990 presso il «Dr. R.N. Cooper Municipal General Hospital» di Bombay (India) dalla sig.ra D'Mello J. Leena, nata a Manickpur Thane Ms (India) il giorno 8 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Lopes Leena Elvis è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09731

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/18214 del 2 maggio 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina in data 16 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2000 rilasciato dalla «Hill Side School of Nursing» di Bangalore (India) alla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina nata a Neelome-Kerala (India) il giorno 22 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09732

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jollyamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Jollyamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Trained Nurse's Certificate» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/26055 del 20 giugno 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Thomas Jollyamma si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Thomas Jollyamma in data 9 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Trained Nurse's Certificate» conseguito nell'anno 1988 rilasciato dalla «Evangeline Booth Hospital School of Nursing» di Nidubrole (India) alla sig.ra Thomas Jollyamma nata a Kaduthuruthy-Kerala (India) il giorno 24 maggio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Thomas Jollyamma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09734

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2010.

Trasferimento della sede principale dell'«Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica» di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'arti. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'«Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da Via Antonio Veranzio, 64 a Via Casamari, 31;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire detta sede da Via Antonio Veranzio, 64 a Via Casamari, 31.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A09609
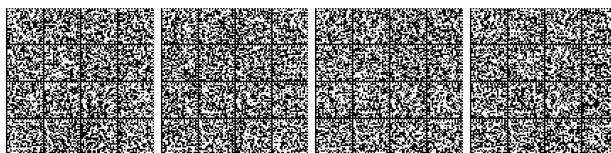
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2010.

Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-*quinquies*, della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2005), recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale testé richiamato, con cui in attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 395 del 2000, si prevede il termine di quarantotto mesi per l'adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte - con il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 - nell'albo di cui all'art. 1, della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto l'art. 29, comma 1-*duodecies*, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», con cui il predetto termine di quarantotto mesi è stato sostituito con quello di sessanta mesi;

Visto l'art. 5, comma 7-*quinquies*, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» con il quale si stabilisce che: «Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'art. 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

Decreta:

All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modifiche, le parole: «entro sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 4 dicembre 2011».

Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A09605

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Pesca di Leonforte» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 622 della commissione del 15 luglio 2010, la denominazione «Pesca di Leonforte» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto che, con nota dell'8 maggio 2010 il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte ha comunicato la variazione dell'organismo di controllo, si rende necessario modificare il disciplinare di produzione all'art. 7 indicando come organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.a. - piazza Marconi, 25 - 00144 Roma;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 622 del 15 luglio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pesca di Leonforte», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)

(Regolamento CE n 510/06)

"PESCA DI LEONFORTE"

Disciplinare di produzione

Art. 1

DENOMINAZIONE

L'Indicazione Geografica Protetta "Pesca di Leonforte", è riservata esclusivamente alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

DESCRIZIONE

La "Pesca di Leonforte" ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca: Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varietà.

All'atto dell'immissione al consumo della "Pesca di Leonforte" ad indicazione geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- integri;
- di aspetto fresco;
- sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, cioè privi di sostanze estranee e visibili;
- indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;
- privi di odori e/o sapori estranei;
- il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4.5 Kg/cm^2 per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3.5 Kg/cm^2 per l'ecotipo bianco di Leonforte;
- contenuto in solidi solubili compreso tra 11 e 13 gradi Brix;
- peso compreso tra 100 e 350 grammi;
- forma globosa a valve asimmetriche;
- buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Giallone di Leonforte;
- buccia di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Bianco di Leonforte;
- polpa di colore giallo per l'ecotipo Giallone di Leonforte;
- polpa di colore bianco per l'ecotipo Bianco di Leonforte;
- la polpa deve essere aderente al nocciolo.

Possono ottenere il riconoscimento IGP "Pesca di Leonforte" solo le pesche di categoria Extra e I.

Art. 3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione della IGP "*Pesca di Leonforte*" interessa i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in provincia di Enna.

Art. 4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
METODO DI OTTENIMENTO

Scelta del portinnesto
I portinnesti ammessi sono il Pesco Franco ed il Pesco Mandorlo (GF 677), Barrier e Cadaman. Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono essere di buona qualità agronomica e sanitaria, e di età massima di 1 anno. Le marze da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario, selezionate all'interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all'art. 3, per la propagazione della "*Pesca di Leonforte*".
La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunno-inverno per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidità del terreno sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena dopo la loro messa a dimora.

Sistemi di conduzione degli impianti.
I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. "Pesca di Leonforte", sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di pesco, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi:
-convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di "Buona Pratica Agricola" della Regione Siciliana;
-integrata, ottenuta nel rispetto delle "Norme Tecniche" previste dal disciplinare della Regione Siciliana;
-biologica, secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Forma di allevamento
La forma di allevamento deve assicurare un'adeguata esposizione ai raggi solari in tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualità, favorire un'uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura, diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti.
Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono:

- Vaso semplice o Vasetto ritardato: m 4-4,5 x 4,5-5;
- Tatura Trellis o Y trasversale: m 5 x 2;
- Fusetto: m 4,5-5 x 2.

La densità di impianto è compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima produzione per ettaro non deve superare le 20 tonnellate.

Tecniche Colturali
E' ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima dell'insacchettamento dei frutti e comunque non oltre il mese di maggio.
E' obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio.

Fertilizzazione
Negli impianti in fase di allevamento, le quantità di fertilizzanti devono essere ridotte proporzionalmente, localizzandole in prossimità dell'apparato radicale delle piante. Deve essere privilegiato l'uso del letame e degli altri concimi organici. Sono ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare.
Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro.

Irrigazione
E' ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi sistemi irrigui soprachioma.

Raccolta
La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.
Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore più calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovrà essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle cassette o in altri contenitori.
È ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0.5°C e 4.5°C per un periodo massimo di 20 giorni.

Le operazioni di condizionamento della IGP Pesca di Leonforte devono avvenire all' interno dell' areale di produzione definito all' articolo 3 del presente disciplinare per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6
LEGAME

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. "Pesca di Leonforte" è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche, la durezza e la pratica dell'insacchettamento. L'insacchettamento dei frutti sulle piante con sacchetti di carta pergamena argento permette il controllo della mosca mediterranea (*Ceratitis capitata*). Tale particolarità ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti più qualificanti di tale produzione. Fondamentale è il lavoro del peschicoltore che è diventato il manager delle proprie produzioni perché ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell' insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona.
Da circa un ventennio la "Pesca di Leonforte" muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolò Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto è stato creato nel 1982 dall'Amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarità di un prodotto unico. L'evento, nato come "*Sagra del pesco di Leonforte*" ed oggi ribattezzato come "*Sagra della pesca e dei prodotti tipici di Leonforte*", ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.

Art.7
CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo AGROQUALITA' – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.a. – Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma.

Art.8
ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

I frutti ad Indicazione Geografica Protetta "*Pesca di Leonforte*" devono essere commercializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario formato della capacità da 0,5 a 6 kg.

Ciascuna confezione imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. E' richiesta l'omogeneità di colorazione in relazione all'ecotipo.
I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri mediante materiale protettivo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento.
In etichetta, devono essere riportati il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purchè questi non abbiano significato laudativo o siano tali da indurre in inganno il consumatore.
Il logo della denominazione è costituito da un ovale, all'interno del quale è rappresentata la Granfonte, monumento simbolo del Comune di Leonforte, a cui è sovrapposta in primo piano una pesca confezionata in un sacchetto. All'interno dell'ovale in alto al centro è riportata la dicitura Pesca di Leonforte, in basso al centro è riportato l'acronimo I.G.P.. Il disegno è circoscritto da una linea verde marcata,lo sfondo è giallo tenue,la Granfonte è di colore verde come la scritta pesca di Leonforte e IGP, giallo–arancione il colore della pesca con foglia verde,sacchetto bianco con ombre grigie e un filo nero che circoscrive ai bordi il sacchetto ed infine il filo nero che testimonia la chiusura del sacchetto.

Le dimensioni del disegno sono 46mmx37mm;tipo del carattere Times new Roman

Dimensioni carattere :

- pesca di Leonforte 14;
- IGP :11

Indici colorimetrici:

1. Cerchio esterno:Verde pallido,giallo 100%,cyan 40%;
2. Cerchio interno:Giallo sfumato 40%;
3. Diciture e disegno :Verde,giallo 100%,cyan 100%;
4. Sacchetto : bianco 100% ; Contorno sacchetto nero 100%;
5. Pesca intera giallo,giallo 100%,Magenta 20%.-
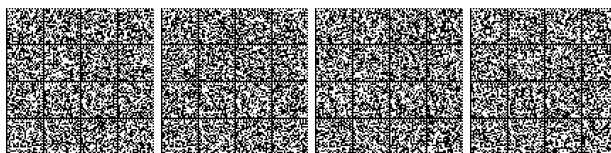
10A09592

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE

E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 623 della commissione del 15 luglio 2010, la denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Farro di Monteleone di Spoleto», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Farro di Monteleone di Spoleto», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 623 del 15 luglio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEL
"FARRO DI MONTELEONE DI SPOLETO"

Art. 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "Farro di Monteleone di Spoleto" è riservata alla granella prodotta dalla varietà locale della specie *Triticum dicoccum* (Schubler) e che risponda ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

Il "Farro di Monteleone di Spoleto" è un ecotipo locale della specie *Triticum dicoccum (2n=4x=28)*, tipico della zona delimitata all'art. 3, e che ha assunto, grazie all'adattamento nel tempo al clima ed ai terreni dell'area delimitata, le singolari caratteristiche morfo-fisiologiche che lo distinguono dal farro ottenuto in altre zone geografiche:

- *habitus* primaverile
- altezza della pianta inferiore a 120 centimetri;
- grado di accestimento medio;
- portamento semieretto a fine accestimento;
- piante con culmi e foglie sottili con glaucescenza variabile da debole a media;
- spiga di piccole dimensioni, tendenzialmente piatta e aristata a maturazione di colore bianco sporco;
- glumelle strettamente aderenti alla cariosside;
- cariosside con abbondante peluria apicale, pronunciata gibbosità, a frattura vitrea;
- colore marrone chiaro ambrato, caratteristica che conferisce un particolare carattere di differenziazione, riscontrabile in tutti i prodotti anche dopo la molitura.

Il "Farro di Monteleone di Spoleto" DOP viene immesso al consumo nelle seguenti tipologie:

- Farro integrale: si presenta in chicchi allungati e ricurvi di colore marrone chiaro ambrato, spogliato della pula. Al palato risulta consistente e asciutto;
- Farro semiperlato: differisce da quello integrale solo per una leggera graffiatura (molatura) della superficie della cariosside che resta intera. Visivamente risulta più chiaro del farro integrale e al palato più morbido. Pertanto è il più indicato per minestre ed insalate di farro;
- Farro spezzato: è ottenuto dai chicchi di farro integrale cioè semplicemente svestiti della pula spezzando ogni chicco in più parti (3 o 4 parti) e successivamente vagliato nel calibro attraverso una macchina vagliatrice. Visivamente presenta una colorazione marrone chiaro ambrato ed un aspetto caratterizzato da scaglie vitree;
- Semolino di farro: è ottenuto per molitura del farro integrale, si presenta come tritello più fine dello spezzato, ma non polveroso per la sua caratteristica vitrea. Al palato si dissolve con una sensazione di pastosità. Il colorito è marrone molto chiaro.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della DOP “Farro di Monteleone di Spoleto” ricade nell’area montana (di altitudine maggiore o uguale a 700 m s.l.m) dell’area sud est della Provincia di Perugia e comprende: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Monteleone di Spoleto e Poggiodomo e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cascia, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Scheggino.
La linea di delimitazione dell’areale inizia, in senso antiorario, da sud e segue il confine tra la Provincia di Perugia e la Provincia di Rieti, fino alla località Fonte Ruzzo. La linea risale quindi verso nord seguendo la strada doganale che collega Fonte Ruzzo alla località Fonte del Sorcio, successivamente prosegue sulla strada che si dirige verso la località Onelli, all’interno del Comune di Cascia, fino alla località Chiesa di San Sisto. Prosegue poi sulla strada che si dirige a Cascia. Da Cascia procede per la strada in direzione ovest verso Roccaporena passando per località Capanne di Roccaporena, fino ad intersecare il confine amministrativo tra il Comune di Cascia e il comune di Poggiodomo. Risale quindi verso nord lungo il confine amministrativo del Comune di Poggiodomo, fino alla località Casali del Lago. Da Casali del Lago la linea segue la strada verso sud fino a località Forcella e di seguito località San Pietro, fino a giungere alla località Forchetta di Vallo. Da Forchetta di Vallo la linea segue la strada che passa per località Casale Montecastello e Casale Forcella, fino all’innesto con la strada provinciale n. 471 all’interno del territorio comunale di Sant’Anatolia di Narco. Il confine dell’areale procede lungo il corso della strada provinciale n. 471 in direzione sud e passando per località Caso fino a località Gavelli. Da località Gavelli la linea passa lungo la strada che si dirige verso località Romitorio di Sant’Antonio e successivamente, entrando nel Comune di Scheggino, fino a località Pozzo Massarini. Da località Pozzo Massarini prosegue fino a località Immagine, poi continua in direzione sud ovest lungo il confine amministrativo della Provincia di Perugia con la provincia di Terni. La delimitazione segue fino al confine con la Provincia di Rieti (punto di fine e partenza).

Art. 4
Prova dell’origine

Al fine di garantire l’origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali, dei coltivatori/produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

Lavorazioni del terreno. La lavorazione del terreno viene eseguita in ottobre-novembre per permettere ai semi delle erbe infestanti di germinare ed insediarsi dopo le piogge di fine estate. La tecnica colturale adottata è quella tradizionale, in uso da centinaia di anni: le lavorazioni principali del terreno, quali aratura e rippatura, sono autunnali o primaverili. La profondità di aratura è di 30-35 cm con rovesciamento completo della zolla; il terreno così lavorato viene lasciato “maturare” per tutto l’inverno. Prima della semina viene effettuata l’erpicatura.
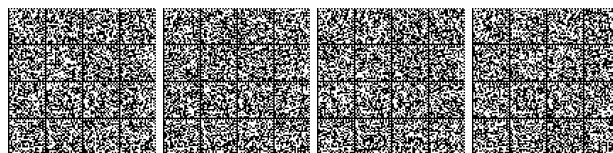
Semina. La semente da utilizzare per la produzione di granella, certificabile come "Farro di Monteleone di Spoleto", è compresa tra 120 e 150 kg/ha di granella vestita che deve provenire esclusivamente da coltivazioni effettuate nel territorio delimitato.
La produzione massima consentita di granella vestita di "Farro di Monteleone di Spoleto" è fissata in 3,0 tonnellate per ettaro.
Il "Farro di Monteleone di Spoleto" viene seminato a primavera, dal 1 febbraio fino al 10 maggio. La semina è fatta meccanicamente a file o a spaglio.
Concimazione, diserbo. Al "Farro di Monteleone di Spoleto" vengono somministrate concimazioni in copertura soltanto nei terreni meno fertili e nelle situazioni di avvicendamento più sfavorevoli. Questa consuetudine è legata sia alle abitudini dell'agricoltura locale che, a causa delle scarse potenzialità produttive dell'ambiente, fa poco uso di prodotti chimici, sia alla grande suscettibilità all'allettamento del farro, se coltivato su terreni troppo fertili. Sui terreni più poveri, o in successione a cereali ripetuti per diversi anni, al farro vengono praticate letamazioni nell'autunno precedente la semina. Il "Farro di Monteleone di Spoleto" non viene mai diserbato chimicamente.
La concimazione all'impianto è esclusivamente organica, letamica, o di derivazione letamica.
Raccolta. La raccolta avviene nei mesi di luglio, agosto, settembre. La raccolta è eseguita per mietitrebbiatura. Le produzioni sono comprese tra 0,6 e 3,0 tonnellate per ettaro di granella vestita.
Fasi successive alla raccolta. La filiera tecnologica prevede, dopo la raccolta, anche una serie di altre operazioni, diverse a seconda della tipologia da ottenere:

- Farro integrale: è il farro solamente decorticato ovvero viene tolta soltanto la pula esterna, si tratta della tipologia di farro lavorato che subisce meno interventi tra quelle immesse nel commercio;
- Farro semiperlato: è il farro intero molito esternamente con una leggera molatura della cariosside attraverso l'utilizzo di una macchina molitrice, per portare ad una riduzione dei tempi di cottura;
- Farro spezzato: consiste nella spezzatura, molto grossa, del farro decorticato, ottenendo come risultato una grana tradizionalmente usata per ridurre i tempi di cottura di zuppe e minestre;
- Semolino di farro: consiste nella molitura del farro al fine di ottenere un semolino piuttosto grezzo, con un tritello più grande della farina, ma più fine del farro spezzato;

Conservazione. Il prodotto viene immagazzinato, come da tradizione, nelle seguenti modalità:
- in sacchi o balloni,
- in silos.

Le operazioni di coltivazione e lavorazione devono avvenire nel territorio indicato all'articolo 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.
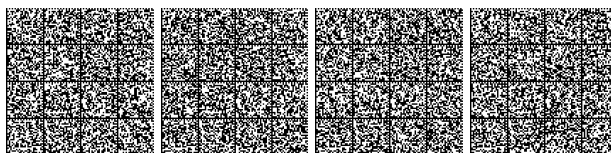
Art. 6
Legame con l'ambiente

Le particolari caratteristiche fisiche ed organolettiche del "Farro di Monteleone di Spoleto" e soprattutto la tipica cariosside dal colore ambrato e dalla consistenza vitrea alla frattura sono da imputare alla combinazione delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione ed in particolare ai terreni calcarei sassosi posizionati sopra ai 700 m slm che impediscono il ristagno dell'acqua nelle stagioni umide.
Le sperimentazioni e gli studi scientifici realizzati, dimostrano che l'utilizzazione della semente del Farro di Monteleone di Spoleto in altre zone della Valnerina dà un prodotto che col passare degli anni perde le caratteristiche specifiche diventando bianconato, a testimonianza del fatto che c'è stata una forte ecotipizzazione connessa alla zona di produzione individuata all'articolo 3 del presente disciplinare di produzione, causata anche da un forte isolamento geografico, tanto da costituire uno specifico ecotipo locale.
Dalle analisi sperimentali ufficiali, ne è derivata la descrizione botanica della cariosside: la descrizione morfologica prevede dimensioni medio- piccole, frattura vitrea e di colore marrone chiaro ambrato, distinguendosi dagli altri tipi di farro.
E' una pianta ad *habitus* primaverile, adatta alla semina di fine inverno nelle zone montane, questo spiega il forte legame geografico ed antropologico con l'ambiente della zona delimitata all'art.3. La conformazione dell'altopiano è origine delle particolari caratteristiche climatiche del territorio con lunghi inverni molto rigidi con frequenti gelate che si protraggono fino a maggio e pochissime settimane estive con elevate temperature diurne; condizioni climatiche alle quali resiste fruttuosamente l'ecotipo "Farro di Monteleone di Spoleto" adattatosi nel corso del tempo.
Il terreno è di tipo alluvionale carsico, mediamente dotato di sostanza organica, con elevata dotazione di fosforo e bassa disponibilità di potassio.
Tali caratteristiche e condizioni hanno determinato l'individuazione della perimetrazione sopra esposta per garantire le caratteristiche organolettiche del prodotto.
A Monteleone di Spoleto, nella "tomba della biga" (tomba etrusca risalente al VI sec. Avanti Cristo), sono stati rinvenuti reperti di cereali, tra cui anche cariossidi di farro appartenenti molto probabilmente proprio alla specie che tradizionalmente viene coltivata oggi a Monteleone di Spoleto, ovvero *Triticum dicoccum*, a testimonianza della sua larga diffusione e utilizzo tra le colture cerealicole di quel tempo. Nell'area in questione, la ricerca d'archivio ha consentito di recuperare e conservare prove documentali attestanti che fin dal XVI secolo la coltivazione del farro era largamente praticata, poi il suo uso si è protratto nelle consuetudini agrarie della zona nei secoli successivi fino ai nostri giorni. Un dato certo e inconfutabile conferma che nel passato la principale zona di coltivazione del farro era Monteleone e ne danno testimonianza persino i residenti nelle zone limitrofe a quella delimitata all'art. 3 sostenendo: " *lo coltivano là perché fin dagli antichi romani...questo farro di Monteleone… qui nella zona c'è sempre stato*". Gli usi tradizionali della granella di farro inquadrano meglio la dimensione storica del farro rispetto al suo ambiente. Le tecniche di preparazione dei terreni, la scelta dei tempi giusti della semina e della raccolta la cura con cui viene lavorato ed immesso al commercio nelle varie tipologie e soprattutto le numerose ricette culinarie locali che i produttori della zona hanno saputo mantenere e tramandare nell'arco degli anni aggiungono quel valore umano che più di ogni altro fattore rende tipica la denominazione di origine di un prodotto.

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Art. 8
Etichettatura

Il “Farro di Monteleone di Spoleto” viene immesso al consumo in sacchetti di plastica garantiti per l’inalterabilità delle caratteristiche organolettiche e di salubrità del prodotto, del peso di ½ kg e di 1 kg e in sacchi di carta o di nylon del peso di 25 kg. Il prodotto confezionato in sacchetti di plastica viene commercializzato con la tecnica del sottovuoto, utilizzata per tutte le tipologie di prodotto, ovvero per farro integrale, semiperlato, spezzato e semolino. Le confezioni del “Farro di Monteleone di Spoleto” DOP devono rispettare tutte le norme di legge in materia di etichettatura ed in particolare dovranno essere adeguatamente sigillate. Il prodotto deve essere condizionato in modo tale da garantire una adeguata protezione. Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti atossici e conformi alla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, così come carte o stampe ivi inserite e a contatto con il prodotto.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- Nome e cognome o ragione sociale, indirizzo o sede del confezionatore;
- Data di confezionamento;
- Peso netto all’origine (comunque soggetto a calo naturale);
- L’acronimo D.O.P.;
- La tipologia di farro confezionata secondo quanto descritto all’articolo 2 del presente disciplinare di produzione.
- La dicitura “Prodotto di montagna”

a) Il logo è composto da un rettangolo contenente una cornice-linea, con rapporto base/altezza = 1,15. Nella parte destra, compare la sagoma di profilo di un leone rampante con 2 spighe di farro sulla zampa anteriore destra. In basso vi è un campo, con in evidenza sei spighe di farro. Di fronte al leone in alto a sinistra è scritto “Farro di Monteleone di Spoleto” D.O.P.
b) La base minima ammessa è di 2,5 cm;
c) La dicitura “Farro di Monteleone di Spoleto” D.O.P. è ammessa sia in colore nero, sia in pantone 1805 (Rosso Bordeaux);
d) Tipo di caratteri: Times SC;
e) Specifiche dei colori: pantone 131 (Bronzo), pantone 1805 (Rosso Bordeaux), Nero, sfondo Bianco.
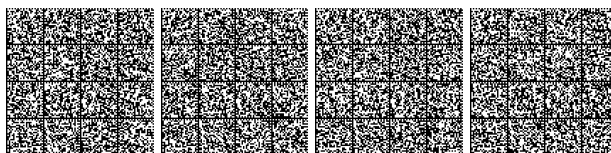
Nel caso dell'utilizzazione del logo per l'etichettatura, si fa obbligo di rispettare rigorosamente le proporzioni dei caratteri, secondo la rappresentazione grafica di seguito riportata.
E' comunque ammesso l'uso del logo in scala di grigi o monocromatico.

Art. 9
Prodotti Trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il "Farro di Monteleone di Spoleto" DOP anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario. Il menzionato riferimento alla denominazione dovrà riportare la seguente frase: "prodotto realizzato con Farro di Monteleone di Spoleto". Le sopramenzionate disposizioni sono subordinate a condizione che: la Denominazione di Origine Protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della specie *Triticum dicoccum (Schubler)*; il suddetto riferimento sia fatto in modo tale che non possa sussistere dubbio per il consumatore circa il fatto che la protezione DOP concerne esclusivamente l'ingrediente e non il prodotto elaborato o trasformato.

10A09593

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE

E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 624 della commissione del 15 luglio 2010, la denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 624 del 15 luglio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
"MELANZANA ROSSA DI ROTONDA"

Art. 1

DENOMINAZIONE

La Denominazione d'origine protetta (DOP) " *Melanzana Rossa di Rotonda"* è riservata alle bacche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La denominazione d'origine protetta (DOP) "Melanzana Rossa di Rotonda" si ottiene con l'ecotipo *Melanzana Rossa di Rotonda* riconducibile alla specie Solanum aethiopicum, comunemente nota come Melanzana Rossa.
La Melanzana Rossa di Rotonda, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco deve avere le seguenti caratteristiche:

- pezzatura della bacca: lunghezza fino a cm. 8, larghezza fino a cm. 8 con peso fino a 200 g;
- colore e sovracolore, verde arancio chiaro con tenui sfumature verdognole ad inizio maturazione e successivamente arancione vivo tendente al rosso lucido;
- bacca intera di aspetto fresco, sana;
- polpa caratterizzata da una consistenza carnosa e dalla caratteristica di non annerire dopo il taglio;
- pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;
- priva di odore e/o sapore estranei;
- priva di umidità esterna anormale.

Art. 3

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione e condizionamento della D.O.P. "Melanzana Rossa di Rotonda" comprende: l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.
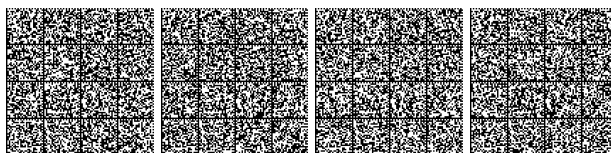
Art. 4

PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli imput e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

METODO DI OTTENIMENTO

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente:

Preparazione del terreno: le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm. precedente l'impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del terreno per il trapianto.

Trapianto: si esegue dal 10 Maggio al 30 Giugno di ogni anno.

Sesto d'impianto: i sesti e le distanze di piantagione,devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con una densità d'impianto comunque non superiore a n. 18.000 piante ad ettaro.

Modalità di trapianto: le piantine vengono trapiantate in solchetti preventivamente aperti.

Materiale di propagazione: utilizzo di piantine con 3-5 foglie con un altezza compresa tra 10-15 cm.. Le piantine utilizzate vengono riprodotte nell'area di produzione individuata all'art. 3.

Irrigazione: vengono utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione.

Concimazione: Nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica: letame maturo oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica compostata o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro:
U.F. 100 Azoto; U.F. 100 Fosforo; U.F. 120 Potassio.

Difesa: nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentite per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi comunemente ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo.

Raccolta: la raccolta delle bacche deve essere effettuata a mano con forbici asportando una piccola porzione di peduncolo. La raccolta delle bacche inizia dal 1 luglio di ogni anno e termina entro il 30 di novembre. La produzione massima in coltura specializzata è fissata in 60 tonnellate ad ettaro.
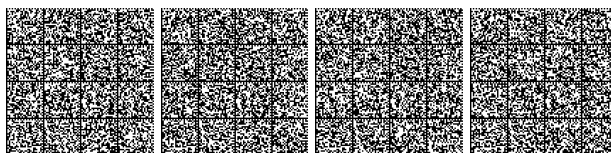
Seme: il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire da piante madri sane selezionate all'interno di campi ricadenti nei comuni di cui all'art. 3.

Tutte le fasi del condizionamento, dalla preparazione fino al confezionamento ed alla conservazione del prodotto, sono effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano produrre ammaccature delle bacche e rottura del peduncolo alterando irrimediabilmente le qualità organolettiche del prodotto.

Art. 6

LEGAME CON L'AMBIENTE

La caratteristica principale della "Melanzana Rossa di Rotonda" che tanto la differenzia dallo standard qualitativo delle altre melanzane prodotte in altre zone è il basso contenuto di acido clorogenico responsabile dell'imbrunimento della bacca. Il contenuto di acido clorogenico della melanzana comune risulta in media pari a 4300 ppm nettamente superiore al valore di quello della "Melanzana Rossa di Rotonda" mediamente pari a 800 ppm. Caratteristica questa di notevole interesse da parte dell'industria agro-alimentare e conserviera poiché consente di mantenere la polpa bianca anche dopo il taglio delle bacche per molto tempo. Altra importante caratteristica è la forma tonda simile al pomodoro e il tipico colore arancione con la presenza di venature brunastre/verdastre sulla bacca che la differenziano in maniera evidente da tutte le altre. Queste caratteristiche rendono unica e rara la "Melanzana Rossa di Rotonda" visto che la sua coltivazione è stata accertata in Italia esclusivamente nella zona delimitata all'art. 3 sin dagli anni '40. Il suo adattamento alle condizioni climatiche della zona ne ha favorito la sua diffusione tanto da interagire con il territorio e l'ambiente responsabili della sua unicità. I terreni su cui viene coltivata sono situati in una immensa valle, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'era quaternaria .Sono quindi di origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona ritenzione idrica. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. E' questo particolare microclima che favorisce la coltivazione di quasi tutte le ortive e soprattutto la coltivazione della "Melanzana Rossa di Rotonda" conferendole quelle caratteristiche uniche.
La Melanzana Rossa di Rotonda fu introdotta all'inizio del secolo scorso nel Comune di Rotonda da alcuni cittadini che, tornati dalla guerra d'Africa, portarono con sè alcuni esemplari di questa melanzana molto simile al pomodoro. Nel corso degli anni il suo adattamento all'ambiente ha favorito la sua diffusione e la sua caratterizzazione distinguendola non solo dalle altre melanzane ma addirittura anche da quelle d'Africa da cui originariamente proveniva e che era di colore arancione senza striature e di forma più allungata. Tutte le sue caratteristiche qualitative sono esaltate nel suo ambiente naturale di coltivazione ubicato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, caratterizzato dalla posizione dei terreni e dalle loro buona qualità, dalla purezza dalle acque provenienti da sorgenti situate nel Parco stesso e "giovevolissime", dalla mitezza del clima, come evidenziato dal *CIRELLI nella sua monografia del 1853:" l'agro è abbondante di acqua…………., le quali sono giovevolissime per l'agricoltura, e l'industrioso colono di Rotonda sa ben mettere a profitto……………….la sedulità dei coltivatori, la mitezza del clima, la posizione de terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò è svariata, offrendo annualmente tutti i prodotti bisognevoli per la sussistenza degli abitanti*.
La Melanzana Rossa di Rotonda viene consumata da sempre conservata sott'olio per il suo gusto particolare leggermente piccante e per le sue particolari qualità antiossidanti e viene coltivata da sempre da ogni famiglia della zona nel proprio orto.
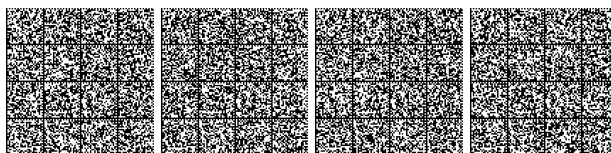
L'indagine e le ricerche condotte dal CNR di Bari nel 1992 (Langhetti 1993), anche sulla base di interviste fatte agli agricoltori più anziani del Comune di Rotonda confermano l'utilizzo della Melanzana Rossa di Rotonda nella cucina locale sin dagli inizi del ventesimo secolo. Gli anziani agricoltori (ottantenni e novantenni), all'epoca bambini, ricordano la "Melanzana Rossa di Rotonda", perché utilizzata nella preparazione di molti piatti della cucina locale.
L'appuntamento annuale della "Sagra della Melanzana Rotonda di Rotonda", continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda e testimonia la continua affermazione del prodotto nel mondo della ristorazione tipica sia a livello locale che extraregionale.
Nella tradizione gastronomica la "Melanzana Rossa d Rotonda" si è affermata su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la sua notorietà trova ampia conferma nella sua presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina.
La Melanzana Rossa di Rotonda è inserita nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata

Art. 7

CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli artt.10 e 11 del Reg. CE n.510/06. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l con sede a Tiene (VI) in Via San Gaetano, 74. Tel. 0445366094 – Fax 0445382672.

Art.8

ETICHETTATURA

L'immissione al consumo della DOP Melanzana Rossa di Rotonda deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto fresco deve essere posto in vendita in contenitori realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone, con retine di plastica riciclabile o altro materiale riciclabile, consentito dalle normative comunitarie.
Le confezioni di retina di plastica riciclabile con le quali la "Melanzana Rossa di Rotonda" DOP viene immessa al consumo non possono superare il peso di 1 Kg.
Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:
- *Melanzana Rossa di Rotonda* e "*denominazione d'origine protetta"* o il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni.
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
- la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti;
- il logo.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta.
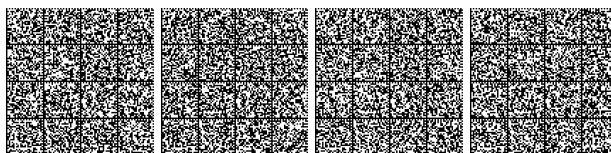
Il logo di forma ellittica ha un bordo formato esternamente da una doppia linea concentrica di color salmone, internamente da una linea di colore salmone. Il bordo ha fondo bianco, nella parte superiore di questo bordo è riportata la dicitura "Melanzana Rossa" nella parte inferiore la dicitura "di Rotonda". Nella forma ellittica interna dal fondo rosa salmone chiaro è raffigurata l'immagine stilizzata di una melanzana rossa dal corpo sfumato con colori variabili dal rosso all'arancio e gambo sfumato dal verde scuro al verde chiaro. Alla base del logo è riportata la dicitura "Denominazione di Origine Protetta".

Indici colorimetrici:
bordo: color salmone Pantone F8BA55
dicitura Melanzana Rossa: caratteri Times di colore nero pantone su fondo bianco pantone
dicitura di Rotonda: caratteri Tru type" "Bookmann ITC LT" colore nero pantone su fondo bianco pantoneu;
forma ellittica interna: bordo colore rosa salmone chiaro pantone FCE4BF
melanzana: rosso pantone A83716; arancio pantone E89300; gambo verde scuro pantone 363324; verde chiaro a pantone 65954B;
dicitura "Denominazione di Origine Protetta": caratteri "Tru type" "Bookman ITCLT" di colore nero pantone.

10A09594

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2010.

Iscrizione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE

E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 634 della Commissione del 19 luglio 2010, la denominazione «Ricotta di Bufala Campana» riferita alla categoria Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.), è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Ricotta di Bufala Campana», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"Ricotta di Bufala Campana"
Denominazione d'Origine Protetta

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine protetta "Ricotta di Bufala Campana" è riservata esclusivamente a quel prodotto lattiero caseario, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione e caratteristiche del prodotto

La DOP "RICOTTA DI BUFALA CAMPANA", è un prodotto lattiero caseario ottenuto per coagulazione al calore delle proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.
All'atto dell'immissione al consumo, la DOP "Ricotta di Bufala Campana" presenta le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche fisiche
forma: tronco piramidale o tronco conica
peso: fino a 2.000 grammi;
colore: bianco porcellana;
aspetto esterno: assenza di crosta;
consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa.
Caratteristiche chimiche:
grasso sulla sostanza secca: minimo 45%;
grasso: non inferiore al 12% stq;
umidità: non superiore al 75%;
acido lattico : inferiore o uguale a 0,3%;
contenuto in sodio: inferiore o uguale a 0,3%:
Caratteristiche organolettiche:
sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;
odore: fragrante di latte e crema.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP “Ricotta di Bufala Campana” comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

REGIONE CAMPANIA

- Provincia di Benevento: l’intero territorio dei comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.
- Provincia di Caserta: l’intero territorio.
- Provincia di Napoli: l’intero territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano,
- Provincia di Salerno: l’intero territorio.

REGIONE LAZIO

- Provincia di Frosinone: l’intero territorio dei comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.
- Provincia di Latina: l’intero territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S. Cosma e Damiano.
- Provincia di Roma: l’intero territorio dei comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

REGIONE PUGLIA

- Provincia di Foggia: l’intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:
  - Cerignola – La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;
  - Foggia – La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;
  - Lucera – La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

- Torremaggiore – La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;
- Apricena – La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada Pederganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;
- Sannicandro Garganico – La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
- Cagnano Varano – La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
- San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;
- San Marco in Lamis – La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

REGIONE MOLISE

- Provincia di Isernia: l'intero territorio del comune di Venafro.

Art. 4
Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, dei produttori-confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di Produzione

Alimentazione delle bufale

Il razionamento delle bufale in lattazione si basa per più della metà sulla somministrazione di foraggi provenienti dal comprensorio DOP. I foraggi possono essere integrati convenientemente con

mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei diversi nutrienti della dieta. Gli alimenti da somministrare alle bufale il cui latte e relativo siero è destinato anche alla produzione di "Ricotta di Bufala Campana" DOP dovranno essere idonei e qualitativamente sicuri al fine di non compromettere la salute degli animali e di non trasferire sostanze, odori o sapori sgradevoli al latte.
Sono ammessi gli insilati di mais e dei foraggi non riportati nella lista degli alimenti vietati. La massa insilata, chiusa ermeticamente, va coperta con idoneo telo evitando teli di colore nero all'esterno e coperture trasparenti. La somministrazione di foraggi insilati deve avvenire non prima di 40 giorni dalla chiusura del silo. Il Ph della massa insilata deve essere intorno a 4,3 od inferiore per le graminacee ed intorno a 4,5 per le leguminose.

Alimenti ammessi

Possono essere somministrati foraggi freschi, affienati, essiccati, disidratati ed insilati purché non espressamente riportati al paragrafo "Alimenti vietati". Stesso dicasi per quanto concerne i mangimi aziendali o di produzione industriale e per i prodotti complementari dei foraggi ed i sottoprodotti industriali.

Alimenti vietati

Nell'alimentazione delle bufale da latte è vietato l'utilizzo di: foraggi riscaldati per fermentazione;
È vietato l'impiego delle sotto elencate essenze di origine vegetale:

a) colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico, coriandolo;
b) finocchi, cavolfiore, cavoli, rape ed altre crucifere;
c) vinacce, raspi e vinaccioli;
d) foglie e colletti di barbabietole, borlande;
e) buccette e semi di pomodoro, residui della lavorazione dell'industria conserviera;
f) sansa di olive;
g) pastazzo di agrumi (fresco ed insilato);
h) semi di veccia (comprese le svecciature), di fieno greco, di colza, di ravizzone;
i) sottoprodotti della lavorazione del riso: lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana verde;
j) farine di estrazione, panelli ed expeller di: arachidi, colza, ravizzone, semi di pomodoro, babassu, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;
k) amminoacidi ramificati, peptidi, lisati proteici, isoacidi;
l) olii di semi di oleaginose.

Materie Prime

La materia prima per la produzione della “Ricotta di Bufala Campana” DOP è costituita dal “primo siero” (o “siero dolce”) proveniente dalla lavorazione del latte di bufala, ottenuto dalla mungitura manuale e/o meccanica di bufale di Razza Mediterranea Italiana allevate nell’areale di produzione indicato all’articolo 3. Il “primo siero” (o “siero dolce”) deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della mozzarella di bufala campana. L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di “Ricotta di Bufala Campana” DOP è 3,5°SH/50 ml, pertanto il “siero acido” derivante dal completamento della maturazione della cagliata non può essere utilizzato per la produzione di “Ricotta di Bufala Campana” DOP.

Qualora la trasformazione immediata del siero non fosse possibile, questo deve essere sottoposto a trattamenti di stabilizzazione (pastorizzazione, termizzazione e/o refrigerazione) con tecniche e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre il valore massimo definito. In ogni caso, il siero è trasformato in DOP “Ricotta di Bufala Campana” entro 24 ore dalla separazione dalla cagliata.

E’ ammessa l’aggiunta di latte di bufala crudo, termizzato o pastorizzato, proveniente dalla zona di cui all’art. 3 in misura massima del 6% della massa del “primo siero” (o “siero dolce”).

E’ ammessa l’aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente dalla zona di cui all’art. 3 nella misura massima del 5% della massa del primo siero. Tale procedimento serve per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione.

E’ ammessa l’aggiunta di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per 100 kg di “primo siero” (o “siero dolce”) o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non solo conferisce maggior sapidità al prodotto, ma influenza anche i processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto.

Lavorazione

Il “primo siero” (o “siero dolce”) è inviato subito, o dopo trattamento di stabilizzazione e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP “Ricotta di Bufala Campana”. Il riscaldamento può avvenire sia per iniezione diretta di vapore che per scambio indiretto di calore. L’eventuale addizione di latte di bufala e/o panna fresca può avvenire sia prima dell’inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.

Dopo aver raggiunto una temperatura media di 82°C, per favorire il processo di coagulazione delle proteine è ammessa l’aggiunta di aliquote variabili di “cizza” (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende ubicate nella zona di
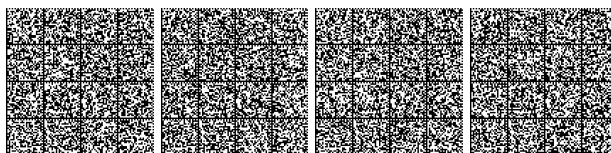
produzione indicate all'articolo 3), acido lattico o acido citrico al fine di modificare l'acidità del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.
Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 92°C. Il calore determina la denaturazione delle proteine e la loro aggregazione, dunque la formazione di un coagulo morbido e fine che inizia ad affiorare immediatamente alla superficie grazie alla presenza del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.
La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori. La ricotta posta nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta così sgrondata viene parzialmente raffreddata. Il confezionamento deve avvenire comunque entro le 24 ore dalla produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di raffreddamento. Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio. La durata massima della conservabilità *(shelf-life)* della "Ricotta di Bufala Campana" "fresca" non potrà essere superiore, dalla data di produzione a 7 giorni.
Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo 21 giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso un trattamento termico della ricotta sgrondata dalla scotta. Successivamente la ricotta viene lisciata od omogeneizzata al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito "Ricotta di Bufala Campana" "fresca omogeneizzata". E' ammesso il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di +4 °C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio.
Le operazioni di produzione di latte, di siero e di panna fresca che concorrono alla produzione della "Ricotta di Bufala Campana" e le operazioni di produzione e confezionamento devono avvenire nel territorio indicato all'articolo 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6
Legame con l'ambiente

La storia del rapporto della "Ricotta di Bufala Campana" con il territorio di origine è di fatto la storia del rapporto con il territorio del latte con cui è stato prodotta la Mozzarella di Bufala

Campana, dal cui siero origina la “Ricotta di Bufala Campana”. Il rapporto tra “Ricotta di Bufala Campana” e “Mozzarella di Bufala Campana” è quindi strettissimo, come per altro la letteratura del passato testimonia.

La tradizione della produzione della “Ricotta di Bufala Campana” racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala Campana e quindi con l'arrivo del bufalo nel centro-sud d'Italia che risale quantomeno al 1300. Tra X ed XI secolo si sviluppò nelle aree tra Mondragone ed il Volturno il fenomeno dell'impaludamento (Guadagno G., *L'ager Falernus in età romana*, in AA. VV., *Storia Economia ed Architettura nell'ager Falernus* Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag 37 a cura di G. Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovò un habitat idoneo ed il latte bufalino sostituì quello vaccino nella preparazione di quel *laudatissimum caseum* del Campo Cedicio, formaggio già citato da Plinio il Vecchio (Plinio, *Naturalis Historia*, XI 241). Nel XIII secolo la diffusione del bufalo è documentata in Capitanata (Fiorentino, Montecorvino, Foggia e Lucera), nel Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantù M. C., l. c., p. 42; Faraglia M., *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, (Napoli 1878), p. 73; AA. VV., *Insediamenti benedettini in Puglia* Catalogo della Mostra a cura di M. S. Calò Mariani, II/l,(Galatina 1981), p.75. Carucci C., *Codice diplomatico Salerinitano del Secolo XIV* (Salerno 1950) I pp. 72; 436; II 449; 462; 481; 483) oltre che in altre zone d'Italia. Una delle prime citazioni della Ricotta, associata alla Mozzarella ed a altri latticini è fatta in un libro di cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi cuoco della Corte papale ove pervenivano specialità da ogni parte d'Italia e d'Europa che cita "...capo di latte, butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche et neve di latte..." (Scappi B., *Opera*, (Venezia 1570), c. 275r.). I documenti di Archivio risalenti al XVII secolo confermando quanto riferito da Scappi evidenziano che a fianco dei tipici prodotti del caseificio bufalino sul mercato capuano affluiscono provole e mozzarelle affumicate nonché ricotte di vacca e di bufala salate ed affumicate (Biblioteca del Museo Campano di Capua, "Archivio Storico di Capua", fasc. 159: *Libro delle Assise della città di Capua, passim*.). Notizie più dettagliate e dirette sulla Ricotta di Bufala si ritrovano a partire da metà 1800. Nel 1859 Achille Bruni, Professore della Regia Università di Napoli, nella sua monografia “Del latte e dei suoi derivati” pubblicata nella Nuova Enciclopedia Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala: “*Munto il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuliera di legno si leva il siero che si fa bollire per trarne la ricotta.*”. Santojanni nel 1911 nelle sue “Note sul caseificio del latte di bufala” conferma ulteriormente il legame storico e tecnologico tra produzione di Mozzarella e di Ricotta di Bufala specificando inoltre che “*la ricotta che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama* fior di ricotta*. Tolta questa, al siero si aggiunge un po’ di siero acido, e si ha dell’altra ricotta meno*
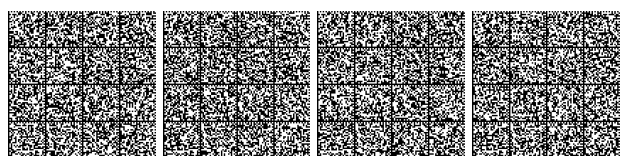
squisita della precedente perché più povera di grasso". Il forte legame con il territorio e le sue modificazioni conseguenti alle operazioni di bonifica hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con esse la produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta di Bufala, anche per la minor attenzione che da sempre la ricotta suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio sulla ricotta nel 1950 cita anche la "Ricotta di Bufala Campana": "*nella campagna romana e casertana, dove esiste caseificio bufalino, il siero residuale serve pure alla preparazione della ricotta.* Le poche parole di Savini documentano comunque la scarsa attenzione ad un prodotto allora di scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl – Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) – tel. +39-044-531301,1 fax +39-0445-313070 e-mail csqa@csqa.it.

Art. 8
Etichettatura e confezionamento

La "Ricotta di Bufala Campana" DOP deve essere confezionata in carta, in contenitori in plastica per uso alimentare termosaldati o in altri avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- dicitura "fresca" o "fresca omogeneizzata" a secondo di quanto descritto all'art. 5 del presente disciplinare. Le diciture "fresca" o "fresca omogeneizzata" vanno riportate immediatamente al di sotto della Denominazione "Ricotta di Bufala Campana" con caratteri di dimensione pari al 50% di quelli utilizzati per la denominazione "Ricotta di Bufala Campana".

Il logo è rilasciato, dopo la verifica di conformità della produzione al presente disciplinare, dalla Struttura di Controllo incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque

elogiativi del prodotto, è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La dicitura "Ricotta di Bufala Campana" deve essere riportata in lingua italiana.
Il logo della denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'è la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA in stampatello, maiuscolo. Il nastro è composto da tre strisce di colore: verde (91% cyan e 83% giallo), rosso (79% Magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala è di colore nero. La dicitura RICOTTA DI BUFALA è di colore rosso (79% Magenta e 91% giallo), completata da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).

10A09640
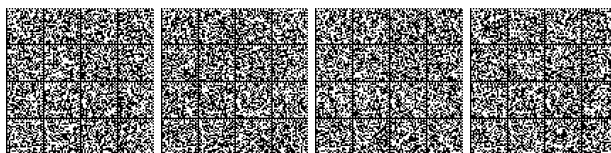
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 luglio 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del testo unico. (Deliberazione n. 156/10/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE PER LE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 luglio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed in particolare l'art. 44, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi approvato con delibera del 22 aprile 2009 n. 60/09/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009;

Rilevato che l'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone, al comma 5, che «L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma»;

Considerato che la novella legislativa è di portata tale da rendere opportuna l'integrale sostituzione del regolamento adottato con delibera n. 60/09/CSP e la conseguente predisposizione di un nuovo regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi:

Considerato che l'Autorità, stante la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, e la conseguente necessità di approfondire gli aspetti relativi alla definizione dei criteri di limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento relativo alla determinazione dei summenzionati criteri;

Ritenuto congruo il termine di quarantacinque giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Schema di regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico».
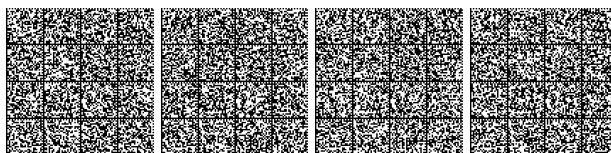
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati A e B, e comprensiva dei citati allegati nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 15 luglio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori

MAGRI - SORTINO

10A09610

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente i criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 399/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/1999, come successivamente modificata ed integrata;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 14815/2004 che ha annullato la delibera di nomina n. 162/04/CONS del 26 maggio 2004, nonché la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005, che ha confermato, con diversa motivazione, l'annullamento della succitata delibera di nomina;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III-*ter*, n. 5185/2009 che ha annullato, per difetto di istruttoria, la successiva delibera di nomina n. 5/06/CONS, in quanto avrebbe dovuto essere attribuito valore solo tendenziale, e quindi derogabile, ai requisiti che il regolamento n. 54/1999, già citato, aveva stabilito richiamando le disposizioni dell'art. 5, della legge n. 281 del 1998;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37 «Modifiche all'art. 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori programmazione televisiva», che impone, in ogni caso, di assicurare nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità;

Vista la delibera n. 120/10/CONS del 16 aprile 2010, che ha indetto la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla modifica del regolamento recante criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti;

Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, indetta con la citata delibera, da parte delle associazioni Unione nazionale dei consumatori, Lega consumatori, Codacons, Movimento consumatori, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc), SOS Il telefono azzurro onlus, Associazione nazionale utenti televisivi e consumatori 1999 (Utelit Consum), Coordinamento genitori democratici onlus;

Considerato che da una valutazione complessiva delle pronunce giurisdizionali fin qui intervenute in materia emerge l'esigenza di disciplinare in modo puntuale i criteri e le modalità da seguire per la designazione degli esperti che costituiranno il Consiglio nazionale degli utenti;

Considerato che occorre tenere conto delle indicazioni giurisprudenziali assicurando, in particolare, la massima pluralità e diversificazione delle associazioni proponenti, includendo a tal fine anche le associazioni che perseguono valori di rilievo costituzionale, ancorché eccedenti quelli presi in considerazione dall'art. 5, della legge n. 281 del 1998, come previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37;

Delibera:

Art. 1.

1. Al regolamento, approvato con delibera n. 54/1999, sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Composizione)*. — 1. Il Consiglio nazionale degli utenti, di seguito «Consiglio», è formato da undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti particolarmente qualificati in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinti nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.

2. Gli esperti di cui al comma precedente possono essere designati:

a) da associazioni rappresentative dell'utenza. Nell'ambito di queste assumono particolare, ma non esclusivo, rilievo le designazioni provenienti da associazioni che rappresentano gli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi o specifiche categorie di questi ultimi due (di seguito, per brevità, «associazioni rappresentative degli utenti»);
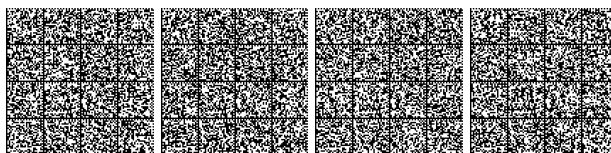
b) da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità (di seguito per brevità, «associazioni *ex lege* n. 37/2006»);

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Requisiti delle associazioni designanti e procedura di nomina dei consiglieri).* — 1. Possono designare esperti per la nomina a membro del Consiglio le associazioni rappresentative degli utenti e le associazioni *ex lege* n. 37/2006.

La valutazione della rappresentatività delle associazioni interessate è effettuata per quanto possibile sulla base dei seguenti criteri:

a) la costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed una operatività effettiva e continuativa da almeno due anni;

b) la presenza di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica ed escluda il fine di lucro;

c) la tenuta di un elenco degli iscritti all'associazione aggiornato annualmente;

d) un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati o, comunque, la tenuta di libri contabili o altri rendiconti finanziari tali da assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento;

e) l'operatività in ambito nazionale o, comunque, in almeno cinque regioni;

f) l'assenza di condanne e di situazioni di incompatibilità in capo ai rappresentanti dell'associazione;

g) per le associazioni rappresentative di utenti, la previsione nello statuto della finalità di tutela dell'utenza in generale o in particolare, anche se non in via esclusiva, degli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi, o di specifiche categorie di questi ultimi due;

h) per le associazioni *ex lege* n. 37/2006, la previsione nello statuto, in via esclusiva o preminente, della finalità di tutela dei minori, delle persone con disabilità oppure di valori rilevanti in campo familiare ed educativo.

2. Le associazioni che risultino iscritte ai registri nazionali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo, a norma dell'art. 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229», sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* ad *e)* del comma 1.

3. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio, l'autorità pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con il quale le associazioni interessate sono invitate a dichiarare, nel termine indicato, di essere intenzionate ad effettuare la designazione, provvedendo ad autocertificare la propria rappresentatività con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante. Le associazioni devono altresì autocertificare con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la propria non incompatibilità e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all'art. 7, della delibera n. 54/1999.

4. L'autorità, ricevuta la documentazione di cui al comma 3, procede, laddove necessario anche attraverso la richiesta di ulteriori elementi documentali, alla verifica della rappresentatività delle associazioni, pubblicando nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle associazioni ammesse alla designazione. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, l'autorità indica il termine entro il quale devono pervenire le designazioni. Ogni singola associazione riportata in elenco indica il nominativo di un esperto corredato di un curriculum e di una dichiarazione di non incompatibilità ai sensi dell'art. 7, della delibera n. 54/1999.

5. L'autorità provvede, con propria delibera, a nominare i membri del Consiglio nazionale degli utenti assicurando un'adeguata partecipazione di esperti designati dalle associazioni *ex lege* n. 37/2006.

6. La scelta è effettuata privilegiando i seguenti aspetti:

a) specifica qualificazione individuale del designato alla stregua dei requisiti che, in base all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, gli esperti debbono possedere;

b) designazione ad opera di più associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione.».

Art. 2.

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento il procedimento per la nomina dei membri del Consiglio nazionale degli utenti è avviato, mediante la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 54 del 1999 come ora riformulato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

10A09606

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE

PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10, del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 29 giugno 2010 prot. n. 5113, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un'assemblea indetta dalla CGIL che ha limitato il funzionamento alle 10,30 del Servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 29 giugno 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 8 luglio 2010, prot. n. 7826;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 29 giugno 2010 - Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

II presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 luglio 2010

Il direttore regionale: GALLETTO

10A09604

DETERMINAZIONE 21 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. n. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 12414 del 2010 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 9 luglio 2010 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;
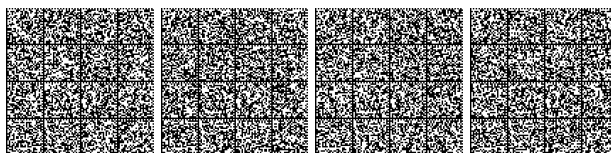
Vista la nota prot. n. 6491 del 2010 della direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10, del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 746 del 20 luglio 2010 con la quale il Garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale

non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma, è accertato per il giorno 9 luglio 2010 a causa della forte adesione allo sciopero generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore regionale: GANDOLFI

10A09603

UNIVERSITÀ «KORE» DI ENNA

DECRETO 16 luglio 2010.

Modificazione allo Statuto.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto della Libera università emanato con proprio decreto n. 50 del 12 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2008;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della fondazione Kore del 24 aprile 2010, assunta all'unanimità, con la quale viene proposta la seguente modifica all'art. 19 dello statuto di autonomia dell'università: nell'art. 19, al comma 3, le parole «dei quali almeno uno esterno all'università» sono sostituite con le seguenti: «tutti esterni all'università». Al termine dello stesso comma 3, sono aggiunte le parole «Il nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'università eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti»;

Vista la deliberazione del consiglio dell'università, assunta all'unanimità nell'adunanza del 19 giugno 2010, con la quale è stata approvata la superiore modifica allo statuto, in precedenza favorevolmente esitata nella seduta del 7 giugno 2010 dal collegio dei revisori dei conti;

Atteso che con la deliberazione di cui sopra il consiglio dell'università ha dato mandato al presidente dell'università di inoltrare formalmente tale modifica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e lo ha, altresì, autorizzato a provvedere agli atti consequenziali;

Vista la propria nota prot. n. 8351 del 25 giugno 2010, con la quale la proposta di modifica dello statuto è stata formalmente inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il preventivo esame;

Vista la nota prot. n. 2454 del 9 luglio 2010, introltata al protocollo in data 14 luglio 2010 al n. 9242, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direzione generale per l'università, Ufficio I, comunica che in relazione alla proposta, non ha osservazioni da formulare;

Visto l'art. 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 10, comma 2, punto 9 del vigente statuto della Libera università;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 19 dello statuto di autonomia dell'università, come di seguito: nell'art. 19, al comma 3, le parole «dei quali almeno uno esterno all'università» sono sostituite con le seguenti: «tutti esterni all'università». Al termine dello stesso comma 3 sono aggiunte le parole «Il nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'università eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti».

2. La superiore modica all'art 19, è riportata nell'allegato testo coordinato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La modifica all'art 19, dello statuto di autonomia dell'Università Kore di Enna entra in vigore nel primo giorno feriale successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo dell'università e sul sito internet ufficiale dell'Ateneo.

Enna, 16 luglio 2010

Il presidente: SALERNO

10A09607
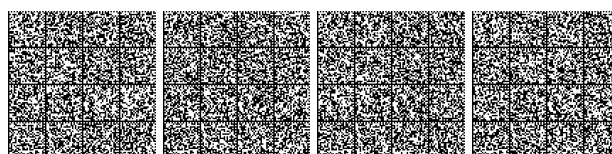
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone – Programmi di assistenza. (Avviso n. 5 /2010).

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone.

1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237.

La Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286/98, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 - riunitasi il 27 luglio 2010 per l'esame dello schema del presente Avviso - valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal regolamento di attuazione del 19 settembre 2005, n. 237, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

In tale prospettiva, i progetti innanzi richiamati devono essere funzionali a garantire una prima ed immediata assistenza alle persone vittime, anche potenziali, dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 c.p.

Tale assistenza - in conformità alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 e nel piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformità alle finalità perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - dovrà essere garantita, in ottemperanza del principio di non discriminazione, alle vittime e potenziali vittime dei reati ex articoli 600 e 601 c.p., emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.

Definizioni:

Programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

Progetti di fattibilità: si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237.

Progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.

2. Obiettivi.

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art.13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità, di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Affinché l'assistenza pronta ed immediata da prestare alle vittime, anche solo potenziali, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 c.p. si realizzi nella maniera più efficace, ed in conformità ai principi evidenziati nelle premesse, appare opportuno che gli anzidetti progetti di fattibilità prevedano forme di raccordo e sinergia anche con gli esistenti meccanismi di intervento che, nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 t.u. immigrazione, sono specificamente volti a favorire l'emersione e la fuoriuscita dai circuiti di sfruttamento, quale l'apposito Numero verde istituito dal Dipartimento per le pari opportunità.

Pertanto, i progetti di fattibilità sopra descritti dovranno prevedere in ogni caso:

Fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

Assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

Disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

Dovrà, altresì, essere predisposto un accordo di collaborazione con la postazione centrale del Numero Verde anzidetto, individuando un proprio referente operativo dedicato all'attività di raccordo con essa.

Si evidenzia che la dimensione territoriale del progetto dovrà avere ambito almeno provinciale. I progetti dovranno quindi essere in grado di coprire un'area territoriale di estensione pari o maggiore di quella provinciale; per assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio. A tal proposito, per ulteriori dettagli, si rimanda al successivo punto 6 del presente avviso.

3. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio.

4. Proponenti ed attuatori.

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle Regioni, dagli Enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, regolarmente iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso, nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *B)* del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti o attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *B)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

L'Ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 5).

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

5. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di 2.500.000,00 Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

nella misura dell'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della Regione e dell'Ente locale.

Si precisa che la quota del 20% a carico della Regione e dell'Ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 4).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€ 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€ 300.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€ 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;

€ 120.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito http://demo.istat.it.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

6. Dimensione territoriale dei progetti.

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto che, come già evidenziato al punto 2 «Obiettivi», dovrà avere una dimensione almeno provinciale. Non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio; nel caso in cui tale evenienza dovesse comunque verificarsi, la Commissione ammetterà al finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che avrà riportato il punteggio maggiore.

La suddetta dimensione territoriale dovrà essere comprovata mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;

l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);

l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto nei territori indicati, comprovata da documentazione allegata al progetto.

7. Durata dei progetti di fattibilità.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.

8.1 L'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (Allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (Allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente locale o Regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del cofinanziamento nella misura almeno del 20%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del Regolamento di attuazione del testo unico richiamato (Allegato 3);

d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 4, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);

mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);

spese di gestione per i servizi di prima assistenza;

costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);

spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);

f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;

h) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 5);

i) la dichiarazione sulla dimensione (almeno provinciale) del progetto;

j) Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali;

k) la lettera di intenti con la Postazione centrale del Numero Verde in merito alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta.

8.2 L'Ente proponente, se privato, dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:

l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;

m) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le Regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

n) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8.3 Requisiti di ammissibilità.

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *h)*, *i)*, *k)*;

per l'Ente proponente privato, inoltre, la lettera: *n)*.

I progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera *m)* del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito www.pariopportunita.gov.it.

I soggetti interessati potranno contattare la Segreteria Tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta al numero telefonico: 06.67.79.24.50 e/o tramite e-mail: articolo13@palazzochigi.it.

10. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, di seguito esplicitati.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati sulla base di una scheda tecnica, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità fissata in 55 punti, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili.

Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20:

Esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite, di cui all'art. 13 legge 228/2003, ed il numero di inserimenti effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

titolarità o gestione di progetti ex. Art. 18 decreto legislativo 286/98 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di progetti ex. Art. 13 legge 228/2003 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);

Ente/i attuatore/i:

titolarità o gestione di progetti ex. Art. 18 decreto legislativo 286/98 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di progetti ex. Art. 13 legge 228/2003 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);

Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche attraverso curricula. Tali figure dovrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore pari di origine straniera, Operatore pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Mediatore interculturale e/o linguistico, Assistente Sociale, Operatore dedicato all'attività di raccordo con il Numero Verde. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 6);

Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 18:

Dimensione territoriale del progetto considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso e all'estensione degli interventi (punti da 0 a 9) così ripartiti:

dimensione provinciale (0 – 3);

dimensione sovraprovinciale (3 – 5);

dimensione regionale o sovraregionale (6 – 9);

diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);

localizzazione appropriata dell'intervento rispetto al fenomeno, competenza del proponente ad individuare la giusta localizzazione (punti da 0 a 3);

localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 3);

Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 24:

Numero delle persone contattate che si prevede accedano ai servizi a disposizione del progetto (punti da 0 a 2);

diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);

diversificazione delle persone destinatarie dirette per età provenienza e genere (punti da 0 a 3);

Coerenza degli interventi in relazione ai vari tipi di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 2);

numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 3);

Articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza: rapporto struttura tipologia delle vittime (punti da 0 a 4);

altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);

metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 4);

Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 17:

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Regioni ed enti locali;

questure, Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati, Enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 4);

operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività dei progetti in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto (punti da 0 a 5);

stabilità del partenariato (punti da 0 a 1);

tipologia di forme di partenariato o collaborazione con enti titolari dei progetti finanziati ai sensi art. 13 e art. 18 sul territorio di riferimento e fuori dal territorio di riferimento(punti da 0- 4);

coerenza tra le attività progettuali e il partenariato (punti da 0 a 3);

Area 5 – Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici – punti da 0 a 20:

carattere innovativo del progetto (punti da 0 a 2);

sistema di formazione del personale coinvolto nella realizzazione del programma (punti da 0 a 2);

sistema e uso della valutazione monitoraggio delle attività, sistema di valutazione ex-post, diffusione dei risultati (punti da 0 a 4);

congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);

equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 6).

11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione che verrà stipulato tra l'Ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

12. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, come indicato al punto 8.

Le buste contenenti le proposte (un originale più una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza, Avv. 5/2010 – art. 13 L. n. 228/2003», con la dicitura «NON APRIRE» e con indicazione del mittente dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma - entro e non oltre 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, Roma, IV° piano, Stanza n. 4090.

La Commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

ALLEGATO *1*
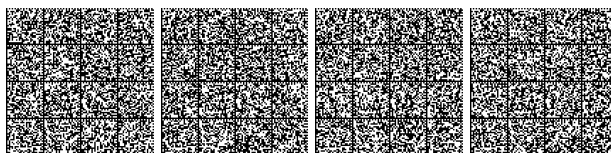
Domanda di Candidatura

Programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta
(in esecuzione dell'art. 13 - L. 228/2003 e del D.P.R. n. 237/2005)

Soggetto PROPONENTE del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

il sottoscritto (nome e cognome)	
in qualità di legale rappresentante di	
titolo del Legale Rappresentante	
Ragione sociale	
Natura giuridica	
indirizzo	
Cap	
Città	
tel	
fax	
indirizzo email	
SOLO ENTI PRIVATI: Conto corrente bancario - codice IBAN:	
SOLO ENTI LOCALI: Conto di Tesoreria, Sezione Provinciale Banca d'Italia	

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza (art.13 della Legge n. 228/2003 e D.P.R. n. 237/2005), di cui all'Avviso n. 5/2010

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto:	
Elenco Ente/i ATTUATORE/I (se diverso/i da proponente)	
Enti COFINANZIATORI (20%)	
Area provenienza proponente	
Copertura Geografica del progetto (inserire singole Regioni, singole Province e singoli Comuni)	
Durata del progetto	

IMPORTI del progetto:	inserire ESCLUSIVAMENTE gli IMPORTI dell'80% richiesto a carico del Dipartimento per le Pari Opportunità. Il sistema calcola automaticamente sia l'importo del 20% a carico degli Enti locali che l'importo complessivo.
80% contributo statale (D.P.O.)	
20% a carico Ente Locale	0,00
Costo COMPLESSIVO	0,00

Firma del Legale Rappresentante

Avviso 5/2010
Formulario per la presentazione del progetto
Dati generali del progetto

SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTO PROPONENTE:

Denominazione: [ ]

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]

Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]

Sede legale:

Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]

Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]

Rappresentante legale *(posizione)*: [ ]

Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

Referente operativo del progetto:

Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]

SOGGETTI/ENTI ATTUATORI

Ci sono soggetti/enti attuatori ? [===] *(se **SI** elencarli)*

1° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: [ ]
Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
Sede legale:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]
Rappresentante legale *(posizione)*: [ ]
Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

2° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: [ ]
Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
Sede legale:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
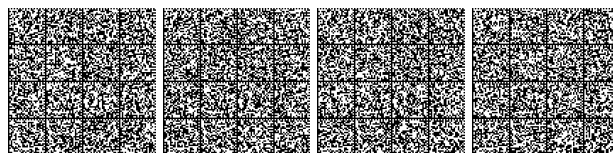
Tel: Fax: E-mail:

Rappresentante legale *(posizione)*:

Titolo: Cognome: Nome:

Tel fisso: Tel cellulare: E-mail:

3° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione:

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Sede legale:

Indirizzo: C.A.P.: Città: Provincia:

Tel: Fax: E-mail:

Rappresentante legale *(posizione)*:

Titolo: Cognome: Nome:

Tel fisso: Tel cellulare: E-mail:

4° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione:

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Sede legale:

Indirizzo: C.A.P.: Città: Provincia:

Tel: Fax: E-mail:

Rappresentante legale *(posizione)*:

Titolo: Cognome: Nome:

Tel fisso: Tel cellulare: E-mail:

5° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione:

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Sede legale:

Indirizzo: C.A.P.: Città: Provincia:

Tel: Fax: E-mail:

Rappresentante legale *(posizione)*:

Titolo: Cognome: Nome:

Tel fisso: Tel cellulare: E-mail:

6° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione:

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*:
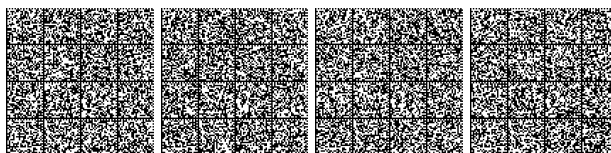
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
<u>Sede legale</u>:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]
<u>Rappresentante legale</u> *(posizione)*: [ ]
Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

7° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: [ ]
Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
<u>Sede legale</u>:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]
<u>Rappresentante legale</u> *(posizione)*: [ ]
Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

8° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: [ ]
Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
<u>Sede legale</u>:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]
<u>Rappresentante legale</u> *(posizione)*: [ ]
Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

SEZIONE 1: COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

1.1 Descrizione sintetica delle attività già svolte dal **soggetto proponente** nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento *(max 10 righe)*

1.2 Il soggetto proponente ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98? === (*se* ***SI*** indicare *a quali avvisi, se in qualità di ente proponente e/o attuatore, il numero di inserimenti e permessi di soggiorno e il numero di schede S.I.E.)*:

Avviso	**in qualità di**	**nr. inserimenti**		**nr. permessi di soggiorno**	
		previsti	**effettivi**	**richiesti**	**ottenuti**
1	===================================				
2	===================================				
3	===================================				
4	===================================				
5	===================================				
6	===================================				
7	===================================				

Avviso	**in qualità di**			**nr. permessi di soggiorno**	
		Accoglienze previste	**S.I.E.**	**richiesti**	**ottenuti**
8	===================================				
9	===================================				
10	===================================				

Avviso	**in qualità di**
11	===================================

1.3 Il soggetto proponente ha già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003? === (*se* ***SI*** *indicare a quali avvisi, se in qualità di ente proponente e/o attuatore e il numero di schede S.I.E.)*:

Avviso	**in qualità di**	**Nr. Accoglienze da rimodulazione**	**S.I.E.**
1	===================================		
2	===================================		
3	===================================		

Avviso	**in qualità di**
4	===================================

1.4 Descrizione sintetica delle attività già svolte dal/i soggetto/i attuatore/i nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento *(max 15 righe)*

1.5 Il/i soggetto/i attuatore/i ha/hanno già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98? === *(se* ***SI****, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore)*

1.6 Il/i soggetto/i attuatore/i ha/hanno già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003? === *(se* ***SI****, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore)*

1.7 Descrizione delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle attività progettuali *(max 10 righe)*

1.8 Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

Coordinatore				
Nome e cognome	**Titolo di studio e formazione**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale**

Educatore				
Nome e cognome	**Classe di laurea**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Operatore pari di origine straniera				
Nome e cognome	**Formazione acquisita**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Operatore pari transessuale				
Nome e cognome	**Formazione acquisita**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Psicologo				
Nome e cognome	**Classe di laurea**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Mediatore sociale				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Assistente sociale				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Operatore dedicato all'attività di raccordo con il Numero Verde				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

SEZIONE 2: IMPATTO DEL PROGETTO SUL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

2.1 Dimensione territoriale del progetto *(indicare per ogni riga il nome della Regione o Provincia interessata all'intervento)*:

Dimensione territoriale	Copertura territoriale del progetto
Provinciale	
Sovra provinciale	
Regionale	
Sovra regionale	

2.2 Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento *(max 20 righe)*:

2.3 Indicare strumenti/contatti/fonti utilizzati per rilevare la diffusione del fenomeno nel territorio di riferimento del progetto *(max 20 righe)*

2.4 Localizzazione territoriale del progetto *(specificare le aree geografiche interessate dall'intervento, la tipologia e il motivo della scelta di tale intervento)*

Territorio nel quale si effettua l'intervento	Tipologia di intervento	Motivo della scelta dell'intervento

2.5 Il progetto interessa territori dove non sono mai stati realizzati interventi? === (*se SI, indicare quali sono i territori interessati*)

SEZIONE 3: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Descrivere le azioni del progetto *(max 10 righe per ciascun campo)*:

Azione 1:

Tipologia di azione: ☐

Obiettivi: ☐

Localizzazione: ☐

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*: ☐

Metodologia di lavoro: ☐

Risorse umane che si intendono impiegare: ☐

Tempi di avvio e di realizzazione: ☐

Azione 2:

Tipologia di azione: ☐

Obiettivi: ☐

Localizzazione: ☐

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*: ☐

Metodologia di lavoro: ☐

Risorse umane che si intendono impiegare: ☐

Tempi di avvio e di realizzazione: ☐

Azione 3:

Tipologia di azione: ☐

Obiettivi: ☐

Localizzazione: ☐

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*: ☐

Metodologia di lavoro: ☐

Risorse umane che si intendono impiegare: ☐

Tempi di avvio e di realizzazione: ☐

Azione 4:

Tipologia di azione: ☐

Obiettivi: ☐

Localizzazione: ☐

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*: ☐

Metodologia di lavoro: ☐

Risorse umane che si intendono impiegare: ☐

Tempi di avvio e di realizzazione: ☐
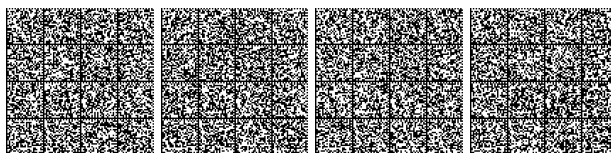
Azione 5:

Tipologia di azione: [ ]

Obiettivi: [ ]

Localizzazione: [ ]

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*: [ ]

Metodologia di lavoro: [ ]

Risorse umane che si intendono impiegare: [ ]

Tempi di avvio e di realizzazione: [ ]

Azione 6:

Tipologia di azione: [ ]

Obiettivi: [ ]

Localizzazione: [ ]

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*: [ ]

Metodologia di lavoro: [ ]

Risorse umane che si intendono impiegare: [ ]

Tempi di avvio e di realizzazione: [ ]

3.2 Numero di possibili vittime con le quali si prevede di entrare in contatto attraverso i diversi servizi messi a disposizione dal progetto *(tramite unità di contatto, sportelli ecc.):*

[ ]

3.3 Tipologia di sfruttamento sulla quale si intende focalizzare l'intervento *(indicare la categoria che interessa – sono possibili più opzioni)*:

==============
==============
==============
==============
==============

Specificare *(max 200 caratteri)*: [ ]

[ ]

3.4 Tipologia di utenza che si prevede accederà al programma
(il valore risultante dalla somma del genere "Maschi+Femmine+Transgender" deve essere uguale al valore risultante dalla somma per età "Minori+Adulti"):

[ ]

per **Genere**:

- Maschi: [ ]
- Femmine: [ ]
- Transgender: [ ]

Per **Età**:

- Minori: [ ]
- Adulti: [ ]
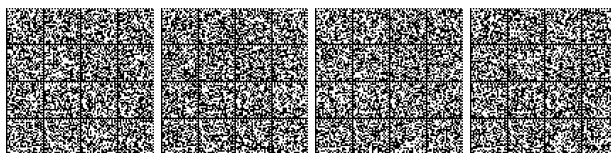
3.5 Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale *(indicare unicamente i* ***posti dedicati*** *alle vittime di tratta utenti del progetto. Il numero di posti letto in accoglienza complessivamente ed effettivamente disponibili deve corrispondere al totale del punto 3.4 del formulario)*

Tipologia	nr. strutture	nr. posti letto disponibili nella struttura

altro *(max 10 righe)*:

3.6 Coerenza degli interventi in relazione ai vari tipi di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime *(max 20 righe)*

3.7 Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari *(max 10 righe)*

3.8 Metodologie di intervento mirata all'emersione delle potenziali vittime: quali strumenti/procedure di documentazione sono previsti per registrare il contenuto dei contatti con le potenziali vittime di tratta non ancora emerse (*max 10 righe*)

3.9 Quali altre iniziative, strumenti, eventi e procedure sono previsti per facilitare effettivamente l'emersione delle potenziali vittime dai circuiti di sfruttamento (*max 10 righe*)

SEZIONE 4: IMPATTO E QUALITÀ DELLE FORME DI COLLABORAZIONE IN RETE

4.1 Capacità di collegamento in rete con le Regioni e gli Enti locali *(allegare adesioni formali)*

Regioni: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

Enti Locali *(Province e Comuni)*: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

4.2 Capacità di collegamento in rete con altri progetti di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98, con i progetti di assistenza ex art. 13 L. 228/03 e con altri enti con cui si sono stipulati accordi di collaborazione *(allegare adesioni formali)*

Enti titolari di progetti ex art. 18 D.Lgs. 286/98 ed ex art. 13 L. 228/03: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

Altri Enti pubblici e privati: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

4.3 Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, Sindacati, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine *(allegare adesioni formali)*

Istituzioni *(Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria)* : SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

Sindacati: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

Enti competenti in materia sanitaria: SI ☐ NO ☐
Se sì, elencare: ☐

4.4 Descrizione delle attività attuate con il partenariato *(nel caso di partenariato con enti titolari di progetti artt. 13 e 18, segnalare i trasferimenti delle vittime da o verso quegli enti)*

Indicare partner	Indicare attività svolta con i partner	Quando è iniziata la collaborazione (indicare mese ed anno)

4.5 Descrivere la coerenza tra le attività progettuali e il partenariato *(specificare il contributo di ciascun partner alle diverse azioni del progetto, max 28 righe)*

☐

SEZIONE 5: ULTERIORI ELEMENTI GENERALI DI QUALITÀ DEL PROGETTO

5.1 Carattere innovativo del progetto (*max 10 righe*)

5.2 Attività formative del personale *(indicare sinteticamente la formazione che si intende erogare al personale coinvolto nel progetto)*

Personale coinvolto	**Tipologia di formazione**	**Ente erogante la formazione**	**Ore di formazione**

5.3 Indicare le procedure di valutazione che verranno utilizzate (ex ante, in itinere, ex post) gli strumenti di divulgazione dei risultati e gli eventuali altri usi dei risultati del monitoraggio e della valutazione (*max 20 righe*)
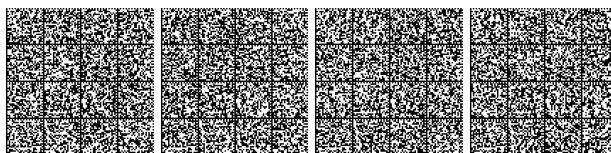
Elenco documentazione allegata

Tale documentazione ha valore ai fini dell'ammissibilità del progetto

	SI/NO
Domanda di candidatura firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (All. n. 1)	===
Formulario compilato e sottoscritto (All. n. 2)	===
Dichiarazione di cofinanziamento del 20% sottoscritta dell'Ente Locale o Regione (All. n. 3)	===
Preventivo economico (All. n. 4)	
- personale (non può superare il **65%** del costo complessivo)	===
- mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il **10%** del costo complessivo)	===
- costi generali (non può superare il **7%** del costo complessivo)	===
- spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il **3%** del costo complessivo)	===
Lettera di intenti sottoscritta con la Postazione Centrale del Numero Verde	===
Dichiarazione che l'Ente Proponente ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è attuatore in un altro progetto che insiste sul medesimo territorio di riferimento (All. n. 5)	===
Dichiarazione sulla dimensione (almeno provinciale) del progetto	===
Il progetto presentato ha un importo uguale o inferiore al limite massimo per la quota di COFINANZIAMENTO a carico del DPO fissato in Gazzetta Ufficiale?	===
Copia del decreto iscrizione 2° sezione Registro ovvero autocertificazione (*ente privato):*	===
- ente proponente	===
- ente attuatore/i	===

Firma del Legale Rappresentante

____

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE CO-FINANZIAMENTO

Il Sottoscritto ________________________________ , nato a _________________ (Prov. ___)

il ____________________ , residente a __________________________ (Prov. ____) in

Via/Piazza ______________________ n° _____________ , in qualità di Legale Rappresentante

dell'Ente __________________________

DICHIARA DI

co-finanziare il progetto, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Regolamento di attuazione del Testo Unico 286/1998 :

☐ nella misura di Euro ______________ pari al 20% dell'importo complessivo

☐ nella misura del 20% dell'importo complessivo ove non fosse possibile indicare una somma.

in presenza di più Enti co-finanziatori esplicitare la seguente formulazione

- nella misura di Euro ______________ quale apporto di una compartecipazione economica, in modo da garantire in concorso con gli altri Enti il co-finanziamento del costo complessivo del progetto.

Data: _____________

____

Timbro dell'Ente e Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

ALLEGATO *4*

Preventivo Economico

(riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente:____

Voci di spesa

Personale (max 65%)		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo complessivo** (80% + 20%)
			DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Coordinamento del progetto	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale coordinamento				
Supervisioni	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale cons./superv.				
Educatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale formatori				
Operatori pari/transessuali	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale operatori				
Mediatori interculturali e/o linguistici	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale operatori				
Segreteria e Personale amministrativo	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale personale amministrativo				
Altre consulenze	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale segreteria				
	Totale personale				

Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10% - allegare preventivi)		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo complessivo** (80%+20%)
			DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Acquisto/noleggio/leasing	Totale				
Manutenzione	Totale				
	Totale mezzi e attrezzature				

Spese di gestione dei servizi di assistenza		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo complessivo** (80%+20%)
			DENARO	VALORIZZA ZIONI (1)	
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese vitto, vestiario	Totale				
Spese alloggio (pernottamento)	Totale				
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale				
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie/i	Totale				
Spese mediche	Totale				
Pocket money beneficiarie/i	Totale				
Totale gestione servizi di assistenza					

Costi generali (max 7%)		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo complessivo** (80%+20%)
			DENARO	VALORIZZA ZIONI (1)	
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese amministrative	Totale				
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale				
Totale costi generali					

Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)	**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo complessivo** (80%+20%)
		DENARO	VALORIZZA ZIONI (1)	
Totale materiale divulgativo				

(1) NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o prestazioni effettuate dallo stesso per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.

RIEPILOGO: **Totale preventivo**		
	SUB TOTALE	**PERCENTUALE**
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (100%)	**0,00**	**0,00%**

ALLEGATO *5*
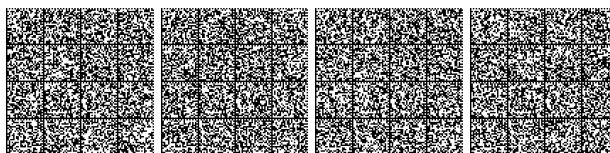
DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto ______________________________ , nato a ________________

(Prov. ___) il ____________________ , residente a _________________________

(Prov. ____) in Via/Piazza _____________________ n° ____________ , in qualità

di Legale Rappresentante dell'Ente _________________________ , proponente per

l'Avv. n. 5/2010 ex art. 13 L. 228/2003 del progetto " ________________________ "

DICHIARA CHE

l'Ente Proponente, che il sottoscritto rappresenta, **ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è Ente attuatore in un altro progetto che insiste sul medesimo territorio di riferimento.**

Data: _____________

____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

10A09762

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 luglio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3028
Yen	112,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,777
Corona danese	7,4510
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83490
Fiorino ungherese	285,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0085
Nuovo leu romeno	4,2508
Corona svedese	9,4333
Franco svizzero	1,3541
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9405
Kuna croata	7,2361
Rublo russo	39,4173
Lira turca	1,9703
Dollaro australiano	1,4466
Real brasiliano	2,2924
Dollaro canadese	1,3454
Yuan cinese	8,8265
Dollaro di Hong Kong	10,1180
Rupia indonesiana	11647,09
Rupia indiana	60,4500
Won sudcoreano	1543,03
Peso messicano	16,5740
Ringgit malese	4,1442
Dollaro neozelandese	1,8013
Peso filippino	59,343
Dollaro di Singapore	1,7733
Baht tailandese	42,048
Rand sudafricano	9,5616

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09854

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 agosto 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3073
Yen	113,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,680
Corona danese	7,4507
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82600
Fiorino ungherese	281,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	3,9890
Nuovo leu romeno	4,2448
Corona svedese	9,3570
Franco svizzero	1,3660
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8595
Kuna croata	7,2367
Rublo russo	39,4305
Lira turca	1,9600
Dollaro australiano	1,4348
Real brasiliano	2,2843
Dollaro canadese	1,3372
Yuan cinese	8,8559
Dollaro di Hong Kong	10,1499
Rupia indonesiana	11687,40
Rupia indiana	60,4560
Won sudcoreano	1532,80
Peso messicano	16,4432
Ringgit malese	4,1330
Dollaro neozelandese	1,7840
Peso filippino	59,214
Dollaro di Singapore	1,7704
Baht tailandese	42,115
Rand sudafricano	9,5021

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09855

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Ocert Srl, in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

OCERT S.r.l. - Corso Rosselli, 91 bis/7 - Torino è abilitato, a decorrere dal 12 luglio 2010, alle verifiche periodiche e straordinarie di: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 14 aprile 2008 ed ha pari scadenza.

10A09608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch Aus Bayern» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 204 del 28 luglio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni (e frattaglie) fresche - «Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch Aus Bayern».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A09730

AGENZIA DEL TERRITORIO

Integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni comuni delle province di Bari, Cosenza e Caltanissetta.

Si rende noto che in data 29 luglio 2010 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del tTerritorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 29 luglio 2010 con cui è stata disposta la pubblicazione del prospetto integrativo dei quadri di tariffa stabiliti ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e degli articoli 9 e seguenti, 32 e seguenti e 64 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per alcuni comuni delle province di Bari, Cosenza e Caltanissetta.

10A09611

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento per l'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, avviato con la delibera n. 63/09/CONS.

Si comunica che l'Autorità, con delibera n. 396/10/CONS del 22 luglio 2010, ha prorogato di 60 giorni il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 63/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2009, n. 63.

10A09733

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-184) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
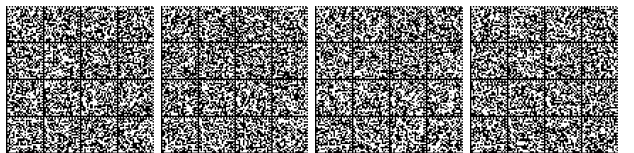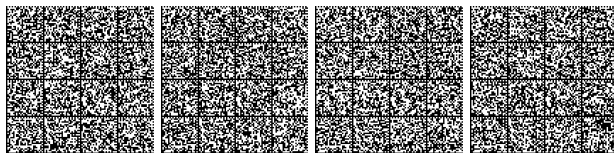
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
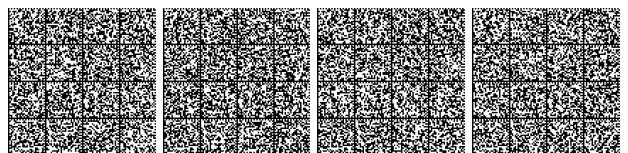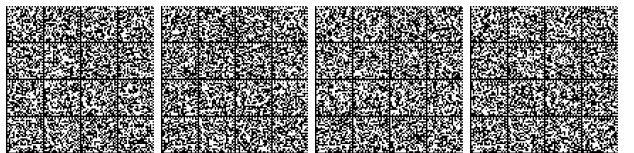
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.